

**ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE**

**CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E  
INTERNAZIONALI**

**Realtà e prospettive della giustizia riparativa.  
Il caso della Svizzera**

**Tesi di laurea in SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E CRIMINOLOGIA**

**Relatore: Prof.ssa Susanna Vezzadini**

**Presentata da: Irene Genni**

**Sessione III  
Anno Accademico 2019/2020**

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>1 DEFINIZIONE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA</b> .....	<b>4</b>
1.1 GIUSTIZIA RIPARATIVA E GIUSTIZIA PENALE CLASSICA .....	5
1.2 OBIETTIVI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA .....	5
1.3 PRATICHE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.....	6
1.3.1 <i>Mediazione tra la vittima e l'autore o Victim-Offender Dialogue (VOM)</i> .....	6
1.3.2 <i>Incontro dei gruppi familiari o Family Group Conference</i> .....	6
1.3.3 <i>Dialogo riparativo o Peacemaking circle</i> .....	7
1.3.4 <i>Altre pratiche</i> .....	7
<b>2 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI “GIUSTIZIA RIPARATIVA” NEL CONTESTO INTERNAZIONALE</b> .....	<b>8</b>
2.1 LE RADICI DEL PARADIGMA RIPARATIVO .....	8
2.1.1 <i>Rîb e mishpat nell’Antico Testamento del Canone Ebraico Cristiano</i> .....	8
2.1.2 <i>Modalità di risoluzione delle controversie nelle comunità semplici</i> .....	8
2.1.3 <i>Dai limiti del sistema penale tradizionale al rinnovato interesse per il paradigma riparativo</i> .....	9
2.2 STORIA DELLE FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI .....	10
2.3 BREVE PANORAMICA SULLA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN EUROPA.....	11
<b>3 INTERESSE VERSO LA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN SVIZZERA</b> .....	<b>13</b>
3.1 SWISS RJ FORUM.....	13
3.2 AJURES .....	13
3.3 ESPERIENZE SIGNIFICATIVE .....	14
3.3.1 <i>Incontri tra vittime e autori di reato a Lenzburg</i> .....	14
3.3.2 <i>Incontri tra vittime e autori di reato nell’istituto penitenziario “Aux Léchaies”</i> .....	15
<b>4 LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE ORDINARIO</b> .....	<b>16</b>
4.1 IL FALLIMENTO DELL’ART. 317 P-CPP.....	16
4.2 GIUSTIZIA RIPARATIVA E CONCILIAZIONE.....	18
4.3 ART 53 CP: GIUSTIZIA RIPARATIVA E RIPARAZIONE.....	18
4.4 MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 2020.....	19
<b>5 LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE MINORILE</b> .....	<b>20</b>
5.1 NASCITA E CARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE MINORILE.....	21
5.2 LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL DIRITTO FEDERALE.....	21
5.2.1 <i>La mediazione nel DPMIn</i> .....	21
5.2.2 <i>La mediazione nel PPMIn</i> .....	22
5.3 LA MEDIAZIONE NEL DIRITTO CANTONALE.....	23
5.3.1 <i>Legislazione del Canton Ticino</i> .....	24
5.3.2 <i>Legislazione del Canton Friburgo</i> .....	25
5.4 IMPIEGO DELLA MEDIAZIONE A LIVELLO CANTONALE.....	26
5.4.1 <i>Utilizzo della mediazione nel Canton Ticino</i> .....	26
5.4.2 <i>Utilizzo della mediazione nel Canton Friburgo</i> .....	27
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>28</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>29</b>
INTERVISTE .....	31
<b>TESTI GIURIDICI E DOCUMENTI UFFICIALI</b> .....	<b>31</b>
DIRITTO INTERNAZIONALE .....	31
SVIZZERA.....	31
<i>Confederazione</i> .....	31
<i>Cantoni</i> .....	32

Una giustizia che non si fermi all'accertamento dei fatti e delle responsabilità né all'arido conteggio delle sanzioni e dei risarcimenti, e nemmeno all'esteriorità di proclamati pentimenti e perdoni (o non perdoni), ma riesca in qualche modo a "riparare" il tessuto personale e sociale lacerato, e a migliorare il futuro di tutti è un ideale tanto impegnativo quanto ambizioso, a cui però non possiamo rinunciare se della "giustizia" vogliamo continuare ad avere, a coltivare e a promuovere un'idea degna del senso ultimo dell'essere umano.

Valerio Onida<sup>1</sup>

## Introduzione

Nell'immaginario collettivo "fare giustizia" rimanda all'idea di punire chi ha infranto le regole stabilite dallo Stato. A quest'ultimo viene quindi attribuita la potestà punitiva.

La giustizia viene infatti tradizionalmente associata all'immagine di una donna bendata, dotata di bilancia e di spada.<sup>2</sup> La benda simboleggia l'imparzialità della giustizia, che "non guarda in faccia a nessuno". Bilancia e spada rappresentano rispettivamente proporzione e forza pubblica: lo Stato è dotato del potere punitivo che utilizza per attribuire a ciascuno ciò che gli spetta.

Tale rappresentazione della giustizia allude alla funzione retributiva della pena: il reato va punito con il corrispettivo del male che ha causato.

È necessario tuttavia tener presente che il paradigma retributivo è appunto un paradigma, ossia la maniera dominante di interpretare e spiegare i fenomeni in un dato contesto culturale e in una data epoca storica.<sup>3</sup> Il modo di intendere e rispondere alla devianza è quindi soggetto a mutamenti nel corso del tempo e cambia a dipendenza del contesto socio-culturale.

Il sistema penale tradizionale dimostra diversi limiti: attraverso la pena come unica risposta alla commissione di un reato, diventa molto spesso mimesi della violenza che vuole combattere. La *restorative justice* è un modo diverso di pensare alla giustizia che pone al centro del suo interesse le relazioni compromesse da un atto deviante, restituendo alla vittima, all'autore del reato e all'intera comunità un ruolo centrale nella ricerca di una soluzione condivisa.

L'approccio riparativo ha radici lontane e nella seconda metà del 1900 è stato rivalutato, trovando espressione in alcuni saggi teorici per poi prendere forma anche in fonti normative sovranazionali e nelle legislazioni di diversi paesi del mondo.

A fronte di questo rinnovato interesse, tuttavia, l'affermarsi di questo paradigma e la sua possibile conciliazione con il sistema penale tradizionale incontrano molte resistenze.

In questo lavoro si intende ripercorrere l'evoluzione dell'approccio riparativo in ambito penale, la sua fortuna e i principali fattori che ostacolano la sua affermazione.

Particolare attenzione sarà riservata all'interpretazione del modello nel contesto svizzero, allo spazio ad esso riservato nella legislazione e alle iniziative che tendono alla sua promozione.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di fornire una definizione univoca di giustizia riparativa, nel primo capitolo si delineano le sue principali caratteristiche, anche in comparazione con il sistema penale tradizionale, e se ne illustrano alcuni strumenti di applicazione.

Il secondo capitolo è dedicato all'evoluzione del concetto di giustizia riparativa in alcune culture pre-moderne e alla sua affermazione nei principali documenti normativi sovranazionali. Attraverso alcuni studi sull'impatto reale del paradigma riparativo nelle politiche nazionali, viene inoltre fornito un quadro sintetico della sua diffusione in Europa.

---

<sup>1</sup> Valerio Onida, in *Il libro dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto* (Milano: Il saggiatore, 2015).

<sup>2</sup> Dario Tognocchi, *Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*. (Centro Studi sulla Giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM) dell'Università degli Studi dell'Insubria, 2014).

<sup>3</sup> Thomas Samuel Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (Torino: Einaudi, 2017).

A partire dal terzo capitolo l'attenzione si focalizza sul contesto svizzero, riferendo dell'attività svolta dalle principali organizzazioni che mirano alla promozione della giustizia riparativa sul territorio.

Attraverso le fonti normative e i resoconti dei dibattiti parlamentari che ne hanno accompagnato le varie revisioni, il quarto capitolo ricostruisce la storia dello spazio riservato alla giustizia riparativa nel sistema penale ordinario; storia che evidenzia le resistenze politiche nei confronti della sua integrazione nella legislazione.

L'ultimo capitolo è interamente dedicato alla giustizia penale minorile, ambito nel quale il paradigma riparativo ha trovato, almeno dal profilo giuridico, maggior accoglienza. Anche in questo contesto verranno tuttavia evidenziate le difficoltà nel tradurre operativamente i principi iscritti nella legislazione. La prassi del sistema federalista svizzero, che prevede che le normative federali debbano essere poi tradotte in applicazione a livello cantonale, si pone come ulteriore freno a un'implementazione uniforme degli strumenti riparativi contemplati a livello nazionale.

Nella variegata panoramica dei sistemi cantonali si è scelto di analizzare più approfonditamente, anche attraverso lo strumento dell'intervista, i casi del Canton Ticino e del Canton Friburgo.

## 1 Definizione di giustizia riparativa

Non esiste una definizione univoca del termine *reparative justice*, tradotto in italiano con *giustizia riparativa*.<sup>4</sup> Viene definita dalle Nazioni Unite come:

ogni procedimento nel quale la vittima e il reo e, se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità lesa da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore<sup>5</sup>.

L'opera che pone le fondamenta teoriche della giustizia riparativa è quella di Howard Zehr "*Changing lenses: A new focus on criminal justice*"<sup>6</sup>.

Tuttavia, prima di lui, Nils Christie, nel suo articolo del 1977 *Conflict as property*<sup>7</sup> propone già un cambio di prospettiva rispetto alla giustizia penale tradizionale, denunciando il furto del conflitto da parte dei professionisti del diritto. Nel processo, sostiene, i veri "proprietari del conflitto" sono esclusi. Christie immagina una giustizia di prossimità, condotta da giudici laici, che permetta alle parti di riappropriarsi del proprio dissidio.

Nel 1990 Howard Zehr<sup>8</sup> pubblica la sua opera dove propone di cambiare la maniera di vedere il crimine: al posto di focalizzare l'attenzione sulla trasgressione della legge, si tratta di identificare i danni derivanti dal reato e cercare di ripararli. Nella prospettiva di Zehr, l'atto criminale non colpisce solo la vittima, ma anche il delinquente, la relazione "vittima-delinquente" e la comunità nel suo insieme.

A partire da questa constatazione, il primo obiettivo della giustizia riparativa è quello di sanare i danni che il reato ha arrecato ad ogni persona coinvolta. Dando la parola a tutti coloro che sono toccati dall'infrazione, la giustizia riparativa permette inoltre di responsabilizzare ognuno, svolgendo così una funzione di prevenzione, sia speciale che generale. Infine, la giustizia riparativa prende in considerazione i bisogni di tutti e tenta di rispondervi, in modo che ognuno possa sentirsi "riparato" al termine del processo.

Contrariamente alla giustizia penale classica che si chiede chi ha infranto la legge, chi è il colpevole e cosa si merita, le domande poste dalla giustizia riparativa sono: "Chi ha subito un danno?", "Quali sono le esigenze delle parti?", "Quale è il processo più adatto per coinvolgere le parti nella riparazione del danno?".

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento sulla questione terminologica si rimanda a Grazia Mannozi, «Giustizia riparativa: l'origine del "nomen"», in *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi* (Torino: G. Giappichelli Editore, 2017).

<sup>5</sup> Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (ECOSOC, Risoluzione n. 12/2002)

<sup>6</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990).

<sup>7</sup> Nils Christie, «Conflicts as property», *The British Journal of Criminology* 17, n. 1 (1977).

<sup>8</sup> Citato in: Camille Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse: étude de la législation suisse relative à la médiation pénale à la lumière des droits français, allemand et belge» (Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles, 2011).

## 1.1 Giustizia riparativa e giustizia penale classica

Il sistema penale tradizionale ha carattere retributivo e al contempo riabilitativo.

Dal paradigma retributivo deriva l'idea di una sanzione misurata alla luce della colpevolezza dell'autore: la pena è il corrispettivo del male commesso, il castigo per l'atto compiuto.

Dal paradigma riabilitativo deriva invece l'idea che la pena debba svolgere una funzione rieducativa e quindi aiutare l'autore del reato a recuperare la capacità di vivere in società.

A partire dai modelli proposti da Nicolas Queloz<sup>9</sup> e da Camille Perrier<sup>10</sup> proviamo a confrontare in una tabella modalità e obiettivi della giustizia penale classica e della giustizia riparativa.

Giustizia penale classica	Giustizia riparativa
Il reato è inteso come offesa allo Stato e alle sue leggi	Il reato è un'offesa alle persone e alle relazioni
“Fare giustizia” significa stabilire i fatti e punire chi va punito	“Fare giustizia” significa identificare dei bisogni e cercare di soddisfarli
Concentrata sul passato dell'atto commesso e dell'autore e sul presente del giudizio	Concentrata sul futuro delle relazioni sociali
Focalizzata su uno scontro tra avversari	Orientata al dialogo e all'accordo
Mira a punire l'autore e a curarlo per prevenire una recidiva	Mira a risolvere il conflitto “triadico”, a responsabilizzare gli attori, a ricucire i legami sociali

Come ricorda Filomena Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, “la giustizia penale e quella riparativa possono coesistere: la prima è quella della spada e della bilancia, la seconda è quella dell'ago e del filo, che ricuce e guarda al futuro”.<sup>11</sup>

Infatti, nonostante giustizia retributiva e giustizia riparativa si differenzino in modo sostanziale per il significato che attribuiscono al reato e, di conseguenza, per gli obiettivi che perseguono nel rispondervi, non sono due sistemi in contrasto, bensì in costante in dialogo. Per far sì che modello retributivo e riparativo possano convivere arricchendosi a vicenda è necessario interrogarsi su come costruire delle passerelle che permettano, in tutte le fasi del processo, di passare da un sistema all'altro.<sup>12</sup>

## 1.2 Obiettivi della giustizia riparativa

Howard Zehr definisce la giustizia riparativa “un paradigma che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo”.<sup>13</sup>

La meta è quindi quella di considerare le esigenze di tutti gli interessati e costruire insieme delle strategie per rispondervi. Vittima ed autore del reato vengono coinvolti in un processo che permette loro di sentirsi riconosciuti. Alla vittima è data la possibilità trovare risposte a domande che l'aiutano nell'elaborazione del proprio vissuto.

Attraverso il dialogo, l'autore assume consapevolezza e responsabilità dell'azione commessa; in questo modo la giustizia riparativa svolge anche la funzione di limitare il rischio di recidiva.

<sup>9</sup> Nicolas Queloz, «Introduction: une première journée de réflexion pour promouvoir la justice restaurative», in *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative* (Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018).

<sup>10</sup> Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse», p. 33.

<sup>11</sup> Filomena Albano, «Presentazione del documento di studio e di proposta dell'Agia - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza -: La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile», 2019, <https://webtv.camera.it/evento/14044>.

<sup>12</sup> Catherine Jaccottet Tissot, «En droit suisse, quelle place pour la justice restaurative?», in *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative* (Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018).

<sup>13</sup> Zehr, *Changing Lenses*.

Infine, lo sviluppo del senso di comunità che i processi di giustizia riparativa comportano, permette di rinforzare la sicurezza pubblica e ridurre l'inquietudine e il nervosismo avvertiti dalla società.<sup>14</sup>

### 1.3 Pratiche della giustizia riparativa

L'approccio riparativo è definito per i suoi valori e i suoi scopi che possono essere raggiunti attraverso diverse modalità, a seconda della situazione.

In alcuni casi i processi riparativi vengono svolti parallelamente al procedimento penale o si sostituiscono ad esso, in altre situazioni avvengono nella fase d'esecuzione di una pena.

Esistono quindi molteplici metodi e programmi di giustizia riparativa e non tutti richiedono necessariamente che l'autore del reato sia conosciuto e partecipi al processo.

Le pratiche riparative sono diverse a seconda del tipo, della gravità del conflitto, degli interessi coinvolti e dei soggetti interessati.<sup>15</sup> Qui di seguito verranno illustrati alcuni dei principali strumenti.

#### 1.3.1 Mediazione tra la vittima e l'autore o *Victim-Offender Dialogue (VOM)*

La mediazione è una delle modalità di messa in opera della giustizia riparativa più antica e probabilmente più diffusa al mondo.<sup>16</sup>

La mediazione penale è stata definita dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione R (99) 19 come "qualsiasi processo che permette alla vittima e all'autore di un reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono, alla risoluzione delle difficoltà risultanti dal reato, con l'aiuto di un terzo, indipendente (il mediatore)"<sup>17</sup>.

La mediazione è un processo il cui scopo è far evolvere il conflitto, portando le parti coinvolte nel reato a spiegare le loro visioni, i loro valori, le loro esperienze. L'obiettivo principale non è quindi far emergere la verità: non sono i fatti in sé che sono importanti, ma la maniera in cui sono vissuti dalle persone interessate.<sup>18</sup>

Il processo è guidato da un mediatore che possiede una formazione specifica ed è capace di creare un clima di fiducia tra le parti. Tre sostantivi sono necessariamente connessi alla figura del mediatore:

- Neutralità: deve condurre il processo senza esercitare alcuna pressione sulle parti;
- Imparzialità: non deve favorire una parte a discapito dell'altra;
- Indipendenza: deve essere indipendente dall'apparato giudiziario.

Aspetto essenziale della mediazione è il libero consenso: le parti devono acconsentire all'entrata in mediazione, al processo stesso e ai risultati. In ogni momento sono libere di abbandonare la mediazione.

Infine, è necessario che venga assicurato un clima confidenziale: ciò che viene detto durante la mediazione non può venir utilizzato per influenzare l'esito del processo penale, senza l'autorizzazione di entrambe le parti.

#### 1.3.2 Incontro dei gruppi familiari o *Family Group Conference*

La *Family Group Conference* è un incontro guidato da uno o più facilitatori, nel quale sono coinvolti amici e/o familiari sia della vittima che dell'autore del reato e, talvolta, altri membri della comunità.

Questo tipo di processo trae origine dalle tradizioni secolari degli aborigeni Maori, in Nuova Zelanda. Nella sua forma moderna è stato introdotto nel sistema penale neo-zelandese nel 1989. Oggi diversi paesi

---

<sup>14</sup> Giovanni Angelo Lodigiani, «Giustizia riparativa: l'archetipo e la modernità. Concetti eloquenti per comprenderne lo spirito», in *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)* (Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020), 343–52.

<sup>15</sup> Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, e Francesco Carlo Palazzo, *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi* (Torino: G. Giappichelli Editore, 2017).

<sup>16</sup> Swiss RJ Forum, Swiss Forum RJ...another form of justice, consultato 21 novembre 2020, <https://www.swissrjforum.ch/ital/umsetz.html>.

<sup>17</sup> Consiglio d'Europa, Raccomandazione No R(99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999 (t.d.r)

<sup>18</sup> Florence Studer, «La médiation comme soutien au lien social», in *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative* (Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018).

europei utilizzano programmi di *conferencing*<sup>19</sup>, quasi esclusivamente nel caso di reati compiuti da parte di giovani.

Lo scopo è confrontare l'autore del reato con le conseguenze del suo gesto, sviluppare un piano di riparazione e, eventualmente, valutare la necessità di una più stretta supervisione o detenzione.<sup>20</sup>

Il coinvolgimento di un'ampia cerchia di persone permette di sostenere le vittime e incoraggiare gli autori del reato ad assumersi le proprie responsabilità e cambiare il proprio comportamento.

### 1.3.3 Dialogo riparativo o *Peacemaking circle*

I dialoghi riparativi sono processi che coinvolgono un'ampia cerchia di persone che è stata direttamente o indirettamente toccata dal reato (per esempio giudice, avvocato, procuratore, agente di polizia, vittima, autore di reato, rispettive famiglie e residenti della comunità).

I partecipanti sono disposti in cerchio e svolgono una discussione con l'obiettivo di trovare un consenso sul modo migliore per risolvere il conflitto e chiudere il caso, tenendo conto della necessità di proteggere la comunità, risarcire la/le vittima/e e punire e reintegrare il delinquente. La disposizione circolare permette a tutti di guardarsi negli occhi e partecipare al dialogo in modo paritario.

Un facilitatore gestisce le regole del dialogo e garantisce il rispetto dei valori generali della giustizia riparativa. Spesso utilizza un oggetto simbolico (il *talking piece*) che conferisce a chi lo tiene in mano il diritto di parlare senza interruzione e di essere ascoltato.<sup>21</sup>

Il risultato ottenuto viene solitamente sottoposto al giudice, che può o meno aver partecipato al procedimento. Quest'ultimo esamina molto seriamente il piano elaborato dal cerchio, senza tuttavia essere obbligato ad adottarlo o ratificarlo integralmente.<sup>22</sup>

Programmi di *Peacemaking circles* sono oggi presenti in alcuni paesi europei solo su base sperimentale.<sup>23</sup>

### 1.3.4 Altre pratiche

Esistono pratiche di giustizia riparativa che possono essere messe in atto anche quando non c'è l'accordo di entrambe le parti in conflitto, per esempio perché l'autore del reato non è conosciuto oppure perché una parte rifiuta di partecipare al processo riparativo.<sup>24</sup>

Questi processi riparativi permettono l'incontro tra vittime e colpevoli anche aspecifici, cioè non coinvolti nello stesso episodio criminoso.<sup>25</sup> Spesso avvengono in ambito carcerario e permettono di conoscere reciprocamente il vissuto di chi sta "dall'altra parte".<sup>26</sup>

Le vittime hanno l'opportunità di esprimere la loro sofferenza, le loro reali esigenze e desideri, in relazione al crimine che le ha colpite. Esprimersi e confrontarsi con autori di reato si rivela spesso fondamentale per iniziare un percorso di pacificazione e ricostruzione.

I detenuti si confrontano con le conseguenze delle proprie azioni. Vengono a conoscenza, spesso per la prima volta, dell'impatto del loro gesto sulla vita delle vittime, delle proprie famiglie e della

---

<sup>19</sup> Lo studio di Dünkel, J. Grzywa-Holten, P. Horsfield rileva che nel 2015, 13 nazioni europee hanno integrato programmi di conferencing, 5 di queste a livello nazionale; citato in Ivo Aertsen, «Implementing restorative justice in Europe: Achievements and challenges», in *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*, Schulthess éditions romandes (Ginevra, Zurigo, Basilea, 2018).

<sup>20</sup> United Nations, *Manuel sur les programmes de justice réparatrice*, Série de manuels sur la réforme de la justice pénale (New York: United Nations Publication, 2008).

<sup>21</sup> Mannozi, Lodigiani, e Palazzo, *La giustizia riparativa*.

<sup>22</sup> United Nations, *Manuel sur les programmes de justice réparatrice*.

<sup>23</sup> Aertsen, «Mettre l'humain au centre du droit pénal».

<sup>24</sup> Camille Perrier Depeursinge, «Règlement consensuel des différends en droit pénal», *Revue de droit suisse (RDS) Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR)* 2020b, n. II (1 settembre 2020): 97–152.

<sup>25</sup> Swiss RJ Forum.

<sup>26</sup> Il *Progetto Sicomoro* (STP) è un programma sviluppato da Prison Fellowship International (PFI) che porta gruppi di vittime in carcere per incontrare autori di reato dello stesso tipo di quello che hanno subito. Vittime e detenuti hanno la possibilità di discutere dell'impatto del crimine e condividere le loro storie personali. Viene condotto da più di 30 organizzazioni Prison Fellowship in tutto il mondo.

In Europa, la Commissione Europea Direzione generale Giustizia ha finanziato il progetto *Building Bridges*, ispirato al *Progetto Sicomoro* (STP).

comunità nel suo insieme. Sviluppano empatia nei confronti delle vittime e, in alcuni casi, offrono una forma di riparazione.

## 2 Evoluzione del concetto di “giustizia riparativa” nel contesto internazionale

La giustizia riparativa ha radici antichissime e nel presente viene riaffermata. Nella sua accezione moderna emerge attorno agli anni '70, inizialmente negli Stati Uniti e in altri paesi di Common law. L'affermazione del paradigma riparativo avviene in concomitanza ai movimenti abolizionisti,<sup>27</sup> che criticano la giustizia penale così come intesa ed esercitata, e allo sviluppo della vittimologia, intesa come branca della criminologia che si occupa in maniera specifica delle vittime di reato.

### 2.1 Le radici del paradigma riparativo

Per ritrovare le origini del paradigma riparativo è necessario richiamare epoche antiche.

#### 2.1.1 Rîb e mishpat nell'Antico Testamento del Canone Ebraico Cristiano

È possibile rintracciare le radici dell'approccio riparativo nell'immagine di giustizia fornita dalla Bibbia. Nel diritto ebraico esistono due istituti che permettono di ristabilire la giustizia: il *mishpat* e il *rîb*.<sup>28</sup>

Il *mishpat* (giudizio di condanna) è un istituto giuridico che si fonda su uno schema triangolare: l'innocente, il colpevole e il giudice. Il procedimento che permette di ristabilire il diritto violato viene condotto da un giudice, il quale ha il compito di accertare la verità, individuare il colpevole e imporre una sanzione, un castigo, una pena.<sup>29</sup>

L'altra procedura giudiziale da attuare nei confronti del colpevole è il *rîb* (lite bilaterale) che costituisce l'archetipo della giustizia riparativa. Il termine *rîb* indica lo scontro, la rissa. Per rendere giustizia attraverso il *rîb* è necessario un confronto diretto tra chi ha subito un danno e chi l'ha causato. Premessa indispensabile è che le parti riconoscano un vincolo di reciproca appartenenza, dal quale scaturiscono diritti e doveri. Lo scopo del *rîb* è ricostruire la relazione lacerata dall'offesa. L'avvenuta riconciliazione giova inoltre a tutta la comunità, ristabilendo l'armonia compromessa dal reato.<sup>30</sup> La riconciliazione non è sempre possibile: *rîb* e *mishpat* vanno considerati due istituti che, utilizzati in modo complementare, garantiscono nella pratica l'espressione del diritto.

#### 2.1.2 Modalità di risoluzione delle controversie nelle comunità semplici

In comunità semplici e quindi in contesti sociali caratterizzati da un elevato livello di coesione interna erano frequenti tecniche di risoluzione delle controversie che coinvolgevano la comunità nel tentativo di favorire una soluzione consensuale.

Nel capitolo dedicato alla giustizia riparativa del volume *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*<sup>31</sup>, Susanna Vezzadini descrive in particolare le modalità di gestione dei conflitti in uso presso le comunità Maori della Nuova Zelanda, i popoli Navajo d'America e le popolazioni originarie del Canada. In questi contesti, per rispondere al crimine era fondamentale prendere in considerazione gli aspetti relazionali. Il coinvolgimento dell'intera collettività veniva ritenuto necessario al fine di promuovere le responsabilità individuali e ripristinare l'equilibrio e l'armonia offesi dal reato.

---

<sup>27</sup> L'abolizionismo penale è una corrente di pensiero emersa negli anni 70 che propone l'abolizione del sistema penale e quindi delle sue principali istituzioni. Padri fondatori dell'abolizionismo penale sono Louk Hulsman e Nils Christie.

<sup>28</sup> Guido Bertagna e Giancarlo Gola, «“Credevi che io fossi come te?” Rîb e mishpat nella Bibbia», in *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore (Milano, 2015).

<sup>29</sup> Grazia Mannozi, Giovanni Angelo Lodigiani, e Francesco Carlo Palazzo, «Le matrici giuridico-culturali della giustizia riparativa», in *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi* (Torino: G. Giappichelli Editore, 2017).

<sup>30</sup> Lodigiani, «Giustizia riparativa: l'archetipo e la modernità. Concetti eloquenti per comprenderne lo spirito».

<sup>31</sup> Susanna Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Heuresis. Criminologia (Bologna: Clueb, 2007).

Nelle comunità semplici, caratterizzate da quella che Durkheim definiva *solidarietà meccanica*<sup>32</sup>, il reato costituiva un torto all'intero gruppo sociale, poiché negava la sacralità della coscienza collettiva. La risposta all'illecito richiedeva dunque uno sforzo comune al fine di ripristinare l'ordine sociale minacciato.

Nella società odierna, in cui è presente una pluralità di stili di vita e tendono a prevalere interesse egoistico e individualismo, l'impatto che un reato crea sulla coscienza collettiva è inevitabilmente diverso dal passato. È quindi oggi necessario valorizzare le possibilità offerte dal paradigma riparativo senza tuttavia pretendere di smantellare gli ordinamenti giuridici sorti al consolidarsi dello Stato moderno.

### 2.1.3 Dai limiti del sistema penale tradizionale al rinnovato interesse per il paradigma riparativo

Con l'affermarsi dello Stato moderno si fa strada l'idea che la potestà punitiva (il diritto di punire) faccia capo allo Stato. Il reato viene quindi inteso come violazione di un bene che è tutelato da una norma giuridica.

Il sistema penale moderno si ispira a due paradigmi: retributivo (che discende dalla Scuola classica) e riabilitativo (che deriva dalle riflessioni della Scuola positiva).

Precursore della Scuola classica di diritto penale è Cesare Beccaria, che elabora la sua riflessione in *Dei Delitti e delle pene*<sup>33</sup>. Secondo questa impostazione la pena deve essere utile e quindi svolgere le funzioni di prevenzione e di deterrenza. Perché la pena svolga queste funzioni è necessario che sia chiara, certa, non retroattiva, non crudele, celere e retributiva. La pena deve poter colpire gli interessi del reo tanto quanto questo ha colpito gli interessi altrui.<sup>34</sup> Dal paradigma retributivo deriva quindi l'idea del reato come ente giuridico (ossia come violazione di un bene che è tutelato da una norma giuridica inserita in codici scritti) e l'orientamento rivolto al passato del reato commesso, che deve essere punito in modo proporzionale al male che ha causato. La scuola classica ha lasciato in eredità valori fondamentali su cui si fonda il diritto penale moderno: la libertà dei cittadini, la loro eguaglianza di fronte alla legge, la necessità di una codificazione del diritto, la lotta contro l'inutile crudeltà della pena.<sup>35</sup>

Dalle riflessioni della scuola positiva di criminologia, e in particolare di Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, deriva invece il paradigma riabilitativo. A differenza della Scuola classica, che focalizza l'attenzione sull'atto criminale, la scuola positiva si concentra sulla figura del reo che, attraverso la sanzione e un trattamento personalizzato, va "rieducato" e risocializzato<sup>36</sup>. Il delitto è considerato un ente di fatto: la pena deve essere prevista con riguardo alle caratteristiche dell'autore e della vittima, non soltanto con riguardo all'atto criminoso. La figura del deviante viene accostata a quella di un malato che può, se sussistono le condizioni, essere curato e reinserito nella società. Il conflitto è considerato un comportamento patologico, che devia dalla normalità. Anche se l'assunto di base della Scuola positiva, secondo il quale il comportamento criminale è esito di fattori biologici ereditari, è oggi considerato superato, l'idea che la tendenza a delinquere sia influenzata da fattori personali e socio-ambientali è radicata nella cultura penale.<sup>37</sup>

Il sistema penale tradizionale, e quindi i modelli che lo plasmano, sono stati negli ultimi anni oggetto di diverse critiche. Da un lato, l'essere umano si è rivelato ben diverso dal soggetto razionale ipotizzato dalla Scuola classica, in grado di valutare esattamente danni e benefici che l'infrazione delle norme comporta. Dall'altro, l'idea di poter rieducare il condannato attraverso l'imposizione di una pena che spesso consiste in una privazione della libertà, risulta facilmente contestabile attraverso gli elevati tassi di recidiva.<sup>38</sup>

<sup>32</sup> Émile Durkheim, *La divisione del lavoro sociale* (Milano: Il saggiatore, 2016).

<sup>33</sup> Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764.

<sup>34</sup> Franco Prina, *Devianza e criminalità: concetti, metodi di ricerca, cause, politiche* (Roma: Carocci, 2019).

<sup>35</sup> Francesca Vianello, *Sociologia del carcere: un'introduzione* (Roma: Carocci, 2019).

<sup>36</sup> Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*.

<sup>37</sup> Vianello, *Sociologia del carcere: un'introduzione*.

<sup>38</sup> Nel tredicesimo rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione viene messo in evidenza come : « In uno studio effettuato nel 2007 dal Direttore dell'Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (DAP), emerse che la percentuale dei recidivi fra coloro che scontano una pena in carcere era del 68,45%.»

La giustizia riparativa si pone su un terzo binario rispetto ai modelli retributivo e riabilitativo: l'attenzione non viene posta né esclusivamente sul reato, al fine di punirlo con il corrispettivo del male commesso, né sulla persona del reo, pretendendo di reinserirlo nella vita sociale attraverso atti posti in essere dall'esterno, in modo più o meno coercitivo. Si concentra invece sui processi adatti a ricostruire le relazioni compromesse dal reato, mettendo inoltre al centro una figura trascurata dal sistema penale tradizionale: la vittima.

La giustizia penale tradizionale è generalmente incentrata sull'autore del reato: il suo obiettivo è individuare il colpevole e, per fare giustizia, infliggergli una punizione. Per la vittima il processo consiste spesso in un'ulteriore vittimizzazione piuttosto che in un aiuto.<sup>39</sup> Solo recentemente sono stati introdotti nel sistema penale correttivi a favore dell'assistenza e la tutela delle vittime.<sup>40</sup> Tuttavia, questi correttivi, per quanto rappresentino un'evoluzione positiva e necessaria, relegano la persona lesa in un luogo protetto, ma esterno al procedimento penale.

L'approccio riparativo permette invece alla vittima di svolgere un ruolo attivo, coinvolgendola in un percorso, a tratti difficili e dolorosi, che si rivela il più delle volte fondamentale per elaborare il trauma e "guardare al futuro con una zavorra un poco più leggera"<sup>41</sup>.

Una giustizia che guarda al reato come evento relazionale e che incoraggia dialogo e partecipazione attiva potrebbe aiutare a superare i limiti di una giustizia che, invece, ricorre alla violenza al fine di combatterla.

## 2.2 Storia delle fonti normative sovranazionali

Tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, quando il dibattito sulla giustizia riparativa si estende in molti paesi e le pratiche riparative trovano ancoraggio in alcune politiche nazionali, nasce l'esigenza di stabilire delle fondamenta in ambito internazionale. Inizia così un processo generalmente chiamato di armonizzazione.<sup>42</sup>

Il primo strumento legale che comprende la definizione e i principi della mediazione in ambito penale è la *Raccomandazione CoE Rec R(99) relativa alla mediazione in materia penale*<sup>43</sup>, che viene elaborata tra il 1996 e il 1999 da un Comitato di Esperti nominato dal Consiglio d'Europa. L'allegato alla *Raccomandazione* del 1999 definisce la mediazione, i principi generali in tema di mediazione, le regole circa le basi legali, il rapporto tra giustizia penale e mediazione e il funzionamento dei servizi.

In molti stati europei, pur non avendo carattere vincolante, la *Raccomandazione* ha stimolato l'accrescimento di politiche nazionali a favore della mediazione.

Dopo la *CoE Rec (99) 19* le disposizioni più significative riguardanti la giustizia riparativa sono la *Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)*<sup>44</sup> e la *Risoluzione dell'ONU sui Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale*<sup>45</sup>, adottata il 24 luglio 2002.

La *Decisione del Consiglio dell'Unione Europea* è la prima fonte di diritto dotata di efficacia vincolante concernente le vittime di reati. L'articolo 10 è intitolato "Mediazione nell'ambito del procedimento

---

<sup>39</sup> Emblematiche le parole di una delle vittime che ha partecipato al percorso di giustizia riparativa che ha coinvolto vittime e responsabili della lotta armata degli anni Settanta: « La pena non è soddisfacente. Al massimo, può servire al condannato per riflettere. La pena a noi vittime non dà nulla. Può dare qualcosa forse a chi sta in carcere ». In Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, e Claudia Mazzucato, a c. di, *Il libro dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto* (Milano: Il saggiatore, 2015).

<sup>40</sup> Si veda a questo proposito la Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 23 marzo 2007.

<sup>41</sup> Claudia Mazzucato, «La giustizia dell'incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabile e vittime della lotta armata», in *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore (Milano, 2015).

<sup>42</sup> Brunilda Pali, «Panoramica sull'evoluzione della giustizia riparativa in Europa», in *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)* (Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020), 343–52.

<sup>43</sup> Consiglio d'Europa, *Raccomandazione No R(99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la mediazione in materia penale*, adottata il 15 settembre 1999.

<sup>44</sup> *Decisione quadro del consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)*.

<sup>45</sup> ECOSOC Resolution 2002/12 on «Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters» adottata il 24 luglio 2002.

penale”. Questo articolo chiede a ogni Stato membro di “promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura” e di “garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione”.

La *Risoluzione sui Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale* dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite (*Risoluzione ECOSOC 2002/12*) contiene i principi base della giustizia riparativa e invita gli Stati membri a sviluppare programmi riparativi.

A seguito di questa risoluzione, viene presentato dall'United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) un manuale sui programmi di giustizia riparativa<sup>46</sup> indirizzato ai funzionari della giustizia penale, alle organizzazioni non governative e alle associazioni impegnate nel migliorare l'attuale risposta alla criminalità. Il manuale descrive i principi fondamentali della giustizia riparativa e suggerisce una serie di misure e programmi che possono essere adattati e integrati dai sistemi di giustizia penale, tenendo conto della situazione giuridica, sociale e culturale.

Nel 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea adottano la *Direttiva 2012/29/UE*<sup>47</sup>, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro *2001/220/GAI*. La *Direttiva* del 2012 definisce la giustizia riparativa come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale” (art.2 cpv.1 let. d). La *Direttiva* obbliga gli stati membri ad informare le vittime sull'eventuale presenza di servizi di giustizia riparativa fin dal primo contatto con un'autorità competente (art. 4 cpv. 1 let. j). Impone inoltre di garantire che i servizi di giustizia riparativa siano sicuri e competenti, che il processo sia svolto nell'interesse della vittima e che la vittima sia informata in merito al procedimento e al suo potenziale esito (art.12 cpv.1). La *Direttiva* non obbliga però gli stati membri a introdurre dei servizi di giustizia riparativa.

Nel 2018 viene pubblicata dal Parlamento Europeo una valutazione<sup>48</sup> che dimostra come, in seguito alla *Direttiva sulle Vittime*, vi sia stata una presa di coscienza e una diffusione crescente delle informazioni sulla giustizia riparativa in molti paesi.<sup>49</sup>

Sempre nel 2018 viene adottata dal Consiglio d'Europa la *Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri agli stati membri concernente la giustizia riparativa in materie penale*<sup>50</sup>, che risulta da una revisione del *CoE Rec (99) 19*. La *Raccomandazione* “mira a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale”. La giustizia riparativa viene definita “ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (‘facilitatore).” Nell'Appendice alla *Raccomandazione CM/Rec(2018)8* sono riportati i principi, le caratteristiche e le garanzie fondamentali della giustizia riparativa.

Da questa ricostruzione emerge come nelle fonti normative sovranazionali lo spazio dedicato alla giustizia riparativa si sia ampliato. Si illustrerà di seguito come questo riconoscimento è stato tradotto nella pratica dei sistemi nazionali.

### 2.3 Breve panoramica sulla situazione della giustizia riparativa in Europa

Durante il primo decennio del nuovo millennio è avvenuta una crescita costante del numero di paesi nei quali è stata introdotta una legislazione o altre iniziative a favore della giustizia riparativa.

---

<sup>46</sup> United Nations, *Manuel sur les programmes de justice réparatrice*.

<sup>47</sup> *Direttiva 2012/29/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

<sup>48</sup> European Parliament (2017). *The Victim's Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment. Study of the European Parliamentary Research service*.

<sup>49</sup> Pali, «Panoramica sull'evoluzione della giustizia riparativa in Europa».

<sup>50</sup> *Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente la giustizia riparativa in ambito penale*, adottata il 3 ottobre 2018.

La creazione dell'European Forum for Restorative Justice nel 2000<sup>51</sup> e *La Decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale*<sup>52</sup> sono stati sicuramente fattori di spinta.

In tutta Europa la convinzione che la giustizia riparativa possa essere una valida alternativa o un'aggiunta agli approcci del sistema penale ordinario trova sempre maggior consenso.

Oggi, nella maggior parte dei paesi europei è presente una legislazione che riguarda la giustizia riparativa. Il panorama è però molto diversificato per quanto riguarda i modelli e le pratiche accessibili, la disponibilità e l'organizzazione dei servizi, il rapporto tra giustizia riparativa e sistema penale, la formazione richiesta ai mediatori/facilitatori.<sup>53</sup>

In molte giurisdizioni la giustizia riparativa rimane ai margini del sistema di giustizia penale ed è accessibile in modo disomogeneo nelle diverse aree del paese o solo per alcuni tipi di reato.

Dallo studio di Dünkel, Grzywa-Holten, e Horsfield<sup>54</sup> emerge che la pratica riparativa più diffusa in Europa è la mediazione vittima-autore di reato (VOM). Al contrario, pratiche che coinvolgono una cerchia più ampia di partecipanti (come *Family Group Conference* o *Circles*) sono di gran lunga meno diffuse. Su un totale di 39 giurisdizioni europee prese in considerazione, 37 forniscono servizi di VOM<sup>55</sup> mentre solo 13 servizi di *conferencing*.<sup>56</sup>

Come mette in evidenza Dünkel<sup>57</sup>, la prevalenza della mediazione rispetto ad altre pratiche di giustizia riparativa non sorprende, considerando che la definizione di giustizia riparativa fornita nella *Direttiva 2012/29/UE*<sup>58</sup>, è la stessa della definizione di mediazione presente nella Raccomandazione *CoE Rec (99) 19* del Consiglio d'Europa.<sup>59</sup>

È da sottolineare che, sebbene servizi di mediazione siano presenti nella maggior parte dei paesi europei, l'accessibilità a questi servizi è geograficamente limitata. Sono pochi i paesi in cui tutte le regioni possono fornire servizi di VOM<sup>60</sup>, nella maggior parte dei paesi sono in atto iniziative locali o regionali, gestite da gruppi di ricerca, ONG o agenzie statali unicamente in alcune regioni del paese, con significative variazioni in termini di copertura geografica.

La mediazione viene inoltre, nella maggior parte dei casi, utilizzata per risolvere forme minori di criminalità e nei casi di giovani autori di reato.

L'utilizzo della giustizia riparativa nella pratica è difficile da misurare poiché in molti paesi mancano fonti di dati statistici dettagliate.<sup>61</sup> Sulla base dei dati disponibili è però possibile affermare che la giustizia

---

<sup>51</sup> Il Forum europeo per la giustizia riparativa (EFRJ) è un'organizzazione internazionale, con sede a Leuven (Belgio), che collega membri attivi nel campo della giustizia riparativa come professionisti, accademici e responsabili politici in tutta Europa e oltre. Lo scopo dell'EFRJ è promuovere politiche che favoriscano l'accesso a servizi di giustizia riparativa di alta qualità, in qualsiasi momento e in ogni caso.

<sup>52</sup> Decisione quadro del consiglio d'Europa del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)

<sup>53</sup> Aertsen, «Mettre l'humain au centre du droit pénal».

<sup>54</sup> Friedrich Dünkel, Joanna Grzywa-Holten, e Philip Horsfield, a c. di, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A Stocktaking of Legal Issues, Implementation Strategies and Outcomes in 36 European Countries*, Schriften Zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht Und Zur Kriminologie, 50/1-2 (Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015).

<sup>55</sup> Austria; Belgio; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Croazia; Repubblica Ceca; Danimarca; Inghilterra e Galles; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Ungheria; Irlanda; Italia; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malta; Montenegro; Paesi Bassi; Norvegia; Polonia; Portogallo; Romania; Russia; Scozia; Serbia; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tacchino; Ucraina

<sup>56</sup> Austria; Belgio; Inghilterra e Galles; Germania; Ungheria; Irlanda; Lettonia; Irlanda del Nord; Paesi Bassi; Norvegia; Polonia; Scozia; Ucraina

<sup>57</sup> Frieder Dünkel, «Restorative justice in juvenile and adult criminal law: European comparative aspects», in *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, a c. di Gabriele Fornasari e Elena Mattevi, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Quaderni della facoltà di giurisprudenza 40 (Trento, 2019), 49–142.

<sup>58</sup> Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

<sup>59</sup> Consiglio d'Europa, Raccomandazione No R(99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999.

<sup>60</sup> Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia e Polonia.

<sup>61</sup> Dünkel, «Restorative justice in juvenile and adult criminal law: European comparative aspects».

riparativa svolge un ruolo marginale nel contesto del sistema di giustizia penale e minorile nella maggior parte dei paesi europei.

Un numero crescente di prove e ricerche svolte negli ultimi decenni confermano che i processi di giustizia riparativa permettono una risoluzione dei conflitti soddisfacente sia per la vittima che per l'autore del reato. Per esempio, l'analisi di Jeff Latimer, Craig Dowden, e Danielle Muise<sup>62</sup>, basata su meta-dati, dimostra l'efficacia dei programmi di giustizia riparativa nell'aumentare la soddisfazione del reo e della vittima e nel diminuire i tassi di recidiva.

Si ritiene quindi auspicabile che la giustizia riparativa possa diventare accessibile per tutte le vittime e gli autori di reato, in tutte le fasi della procedura penale e in tutti i paesi.

### 3 Interesse verso la giustizia riparativa in Svizzera

Prima di ricostruire l'evoluzione dello spazio riservato alla giustizia riparativa nel sistema penale svizzero, si accenna ad alcune tra le principali iniziative attive sul territorio nazionale che mirano alla sua promozione.

#### 3.1 Swiss RJ Forum

Lo Swiss RJ Forum, membro del Forum Europeo per la Giustizia Riparativa (EFRJ), è un'associazione indipendente che si propone di incoraggiare e facilitare lo sviluppo della giustizia riparativa in Svizzera.

L'associazione è stata fondata nel 2017 da Claudia Christen - Schneider, a seguito del suo ritorno dal Cile, dove si è occupata della prevenzione della violenza domestica e sessuale e ha lavorato in una delle prigioni di massima sicurezza più pericolose di tutto il Sud America.<sup>63</sup>

In occasione dei Convegni organizzati dall'Istituto di diritto dell'Università della Svizzera italiana, tenutisi a Lugano il 5 novembre 2018 e il 7 maggio 2019, è stato istituito il Gruppo italofono dello Swiss RJ Forum.<sup>64</sup> Esistono così oggi due gruppi regionali, del Ticino e della Romandia. I membri dell'associazione si sono inoltre organizzati in diversi gruppi di interesse per affrontare temi specifici: formazione, giustizia riparativa in caso di violenza domestica e reati sessuali, sostegno alle vittime traumatizzate dal crimine, giustizia riparativa per persone che hanno commesso reati e le loro famiglie.

L'associazione è impegnata nel diffondere informazioni sulla giustizia riparativa, nella promozione di politiche e leggi a suo favore, nel supporto a progetti per la realizzazione concreta di programmi di giustizia riparativa e nel sostegno a progetti di formazione per facilitatori.

Per promuovere lo sviluppo della giustizia riparativa in Svizzera, lo Swiss RJ Forum organizza eventi e conferenze sul suolo nazionale e offre corsi su pratiche riparative, spesso con esperti internazionali.

Il Forum ha inoltre avviato un programma di giustizia riparativa nel carcere di Lenzburg ed ha organizzato, con la collaborazione del servizio penitenziario vodese (SPEN), un progetto pilota nello stabilimento penitenziario per minori e giovani adulti "Aux Léchaies" (vedi capitolo 3.3).

#### 3.2 AJURES

Ajures è un'associazione con sede a Losanna, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della giustizia riparativa ed attuare pratiche riparative in Svizzera.

Il comitato è composto da otto membri con diverse formazioni (professori di diritto penale, mediatori, psicologi, sociologi e una cappellana del carcere di Losanna).

L'associazione offre consulenza a vittime e autori di reato, i quali vengono informati sullo svolgimento di un processo di mediazione. Se le due parti coinvolte si dimostrano interessate e il

---

<sup>62</sup> Jeff Latimer, Craig Dowden, e Danielle Muise, «The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis», *The Prison Journal*, 19 agosto 2016, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885505276969>.

<sup>63</sup> Christine Brand, «Wenn Täter auf ihre Opfer treffen», *NZZamSonntag*, 9 dicembre 2017.

<sup>64</sup> Marco Borghi e Andrea Pedroli, a c. di, *Rivista Ticinese di Diritto*, II-2020 (Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020).

mediatore ritiene soddisfatte le condizioni per un incontro, si stabilisce la forma più adatta per dare avvio al percorso riparativo.

Il coinvolgimento dell'associazione è volontario e la mediazione è gratuita per tutti.

Si può intraprendere un percorso di giustizia riparativa in qualsiasi momento della procedura penale. Se le parti lo desiderano e la mediazione viene svolta prima della sentenza, il suo esito può essere comunicato alle autorità penali, che sono poi libere di tenerne conto o meno.

Questo prezioso servizio è tuttavia al momento scarsamente utilizzato. La causa potrebbe risiedere nella difficoltà che l'affermazione di una cultura della giustizia riparativa sembra incontrare.

### 3.3 Esperienze significative

Nei successivi sottocapitoli si andranno a descrivere due esperienze particolarmente significative di incontri tra vittime e autori di reato, avvenute in due istituti penitenziari della Svizzera tedesca e romanda, entrambe promosse dallo Swiss RJ Forum.<sup>65</sup>

Per quanto limitate a contesti molto specifici e soprattutto confinate alla realtà carceraria, queste esperienze appaiono particolarmente significative in quanto dimostrano che è possibile integrare l'approccio riparativo nel sistema penale ordinario, senza tuttavia sconvolgere la forma con cui si è consolidato sul territorio nazionale.

La valorizzazione di esperienze di questo tipo è fondamentale per promuovere una cultura della giustizia riparativa, che come verrà illustrato in seguito, continua a incontrare forti resistenze.

#### 3.3.1 Incontri tra vittime e autori di reato a Lenzburg

Nel 2017 ha preso vita un progetto pionieristico di giustizia riparativa nel carcere di Lenzburg, nel Canton Argovia.

Il progetto è stato lanciato da Swiss RJ Forum, di cui Claudia Christen è responsabile, con il supporto di Werner Burkhard, ex direttore del centro di detenzione di Bachtel nell'Oberland zurighese, e Bruno Graber, l'allora direttore della prigione centrale di Lenzburg.<sup>66</sup>

Secondo Marcel Ruf, direttore dello stabilimento penitenziario di Lenzburg, la collaborazione dello Swiss RJ Forum con persone con una lunga esperienza lavorativa nell'ambiente carcerario dimostra come la giustizia riparativa non consista in un'alternativa alla giustizia penale ma in un suo complemento.<sup>67</sup>

Quattro vittime e nove autori di reato si sono incontrati durante otto incontri settimanali per discutere delle esperienze vissute. Dati i riscontri positivi, il progetto è diventato un programma consolidato che viene riproposto regolarmente ogni anno.<sup>68</sup>

Questo percorso di giustizia riparativa prevede una serie di incontri tra autori e vittime che non si conoscono, ma sono legati dalla natura del reato. Claudia Christen<sup>69</sup> sottolinea che, anche se il confronto non avviene tra vittime e autori diretti, permette di instaurare un rapporto empatico e di riflettere sul proprio vissuto. Le vittime possono condividere la loro sofferenza con i detenuti e trovare risposte a domande che le tormentano. Gli autori di reato possono rendersi conto del danno arrecato alle vittime e alla società, assumersi la responsabilità delle proprie azioni, elaborare il proprio passato ed iniziare a progettare il futuro.

---

<sup>65</sup> Accanto a queste due importanti iniziative va segnalato che nel 2018 si è tenuta una delle rare mediazioni carcerarie in una prigione svizzera, a Grogier (NE). L'incontro tra vittima e autore di reato è stato seguito da Catherine Renaville, mediatrice FSM, in collaborazione con André Grivel, ex poliziotto e mediatore penale. La mediazione è avvenuta a seguito di una richiesta da parte della vittima, come riferito dall'articolo di Flavienne Whali Di Matteo, «Nous donnons de l'humanité à l'inhumain. Peu pratiquée en Suisse, la rencontre entre un détenu et sa victime intéresse dans le canton. Deux médiateurs racontent.», *24heures Vaud & Région*, 26 marzo 2019.

<sup>66</sup> L'istituto correzionale di Lenzburg (Justizvollzugsanstalt Lenzburg - JVA) è composto da uno stabilimento penitenziario (Strafanstalt) che ospita detenuti a lungo termine e da una prigione centrale (Zentralgefängnis) che ospita persone in custodia cautelare, semi-reclusione o detenuti con condanne brevi.

<sup>67</sup> Folco Galli, «Des rencontres entre victimes et auteurs d'infractions à Lenzbourg», *Prison-info. La revue de l'exécution des peines et mesures*, 2019, Office fédéral de justice OFJ.

<sup>68</sup> Departement Volkswirtschaft und Inneres Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau, «Justizvollzugsanstalt Lenzburg Jahrbuch 2018/2019» (Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA), 2020).

<sup>69</sup>In: Galli, «Des rencontres entre victimes et auteurs d'infractions à Lenzbourg».

Come in tutti i processi di giustizia riparativa, anche gli incontri nel penitenziario di Lenzburg presuppongono alcune condizioni: la partecipazione è volontaria ed è necessario dimostrare una reale convinzione di voler intraprendere il percorso. Gli autori di reato sono consapevoli che la loro partecipazione non comporterà una diminuzione della pena sancita dalla sentenza.

Claudia Christen spiega come vengono impostate le discussioni. La persona che conduce gli incontri propone ad ogni seduta un tema diverso: l'etichettamento, le conseguenze del crimine a breve e a lungo termine, la differenza tra vergogna e rimpianto, i concetti di perdono e riconciliazione, i bisogni delle vittime.

Durante il primo incontro vengono definiti dei valori comuni (come empatia, rispetto, amicizia, comunità, aiuto) che sono scritti su un foglio e firmati dai partecipanti. Questi valori orienteranno le discussioni successive.<sup>70</sup>

Come spiega Marcel Ruf, è impossibile verificare in che misura il percorso svolto riduca il rischio di recidiva, poiché molti detenuti vengono rimandati nel loro paese di origine al momento del rilascio dal carcere. Tuttavia, dalle testimonianze dei partecipanti emerge una presa di coscienza da parte degli autori di reato del dolore inflitto, la nascita di un sentimento di empatia e la necessità di esprimere un gesto riparatorio. Un detenuto, riferendosi alla narrazione della sofferenza e del trauma subito da una vittima, racconta: «Noi criminali non vediamo questo. Vediamo il guadagno, ma quello che capita poi alle vittime no. Con la giustizia riparativa riflettiamo. Ci tocca. Siamo degli esseri umani comunque»<sup>71</sup>.

La possibilità data alle vittime di raccontare il proprio vissuto ed esprimere le proprie emozioni aiuta a voltare pagina e trovare una sorta di pacificazione. Anche se gli incontri non hanno lo scopo di incoraggiare le vittime a perdonare o riconciliarsi con i trasgressori, questo è spesso ciò che accade in modo naturale. Una delle vittime che ha partecipato al programma afferma: «dopo dodici anni di sofferenza, ho finalmente avuto la sensazione di essere al posto giusto, al posto dove poter aprire il mio cuore ed essere compresa. Dopo questi scambi non sono più la stessa persona, dopo anni dal fatto accaduto ho trovato la salvezza»<sup>72</sup>.

Spesso i detenuti, alla fine delle otto sedute, esprimono il desiderio di incontrare la loro vittima in modo da potersi scusare. In alcuni casi il progetto all'interno del carcere ha permesso così di organizzare degli incontri diretti tra un delinquente e la sua vittima.

I risultati conseguiti da queste esperienze suggeriscono quanto sia auspicabile che simili programmi di giustizia riparativa trovino spazio anche in altre realtà carcerarie.

### 3.3.2 Incontri tra vittime e autori di reato nell'istituto penitenziario «Aux Léchaies»

Nell'ottobre del 2019 si è svolto nell'istituto penitenziario per minori e giovani adulti (EDM) «Aux Léchaies» (VD), un progetto che ha coinvolto giovani detenuti tra i 18 e 22 anni in dialoghi con vittime indirette.<sup>73</sup>

Il progetto, organizzato dal Servizio Penitenziario del Canton Vaud (SPEN), in collaborazione con Swiss RJ Forum<sup>74</sup>, risponde all'interpellanza del deputato Jean Tschopp, depositata nel gennaio 2019, che voleva conoscere le intenzioni del cantone rispetto allo sviluppo della mediazione carceraria.<sup>75</sup>

Secondo i membri dello Swiss RJ Forum, l'esperienza è stata positiva. I giovani detenuti hanno partecipato attivamente, sono stati aperti, motivati e hanno mostrato molto rispetto per le vittime. Questa esperienza ha permesso loro di prendere coscienza delle conseguenze negative che le loro azioni hanno avuto sulla vita delle vittime e dei loro parenti.

---

<sup>70</sup> Véronique Marti, «Justice restaurative, quelle place pour les victimes?», *Vacarme* (RTS-Radio Télévision Suisse, 12 ottobre 2020).

<sup>71</sup> Marti. (tdr).

<sup>72</sup> Galli, «Des rencontres entre victimes et auteurs d'infractions à Lenzbourg». (tdr).

<sup>73</sup> Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud, «Justice restaurative: projet pilote vaudois - Communiqué de presse», 19 settembre 2019.

<sup>74</sup> RTS Info, «Le Canton de Vaud lance un projet pilote de justice restaurative», rts.ch, 19 settembre 2019, <https://www.rts.ch/info/regions/vaud/10721391-le-canton-de-vaud-lance-un-projet-pilote-de-justice-restaurative.html>.

<sup>75</sup> Conseil d'Etat Canton Vaud, «Reponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean Tschopp et consorts – Développer la médiation carcérale», 18 settembre 2019.

Le vittime, da parte loro, si sono sentite a loro agio con i giovani detenuti e sono rimaste colpite dai cambiamenti osservati in loro nel corso degli incontri.

Il Dipartimento dell'Ambiente e della Sicurezza (DES) e la direzione di SPEN hanno comunicato la loro intenzione di riproporre l'esperimento. I programmi di giustizia riparativa, sotto forma di dialoghi riparativi, verranno così gradualmente attuati negli altri istituti penitenziari del Cantone.<sup>76</sup>

## 4 La giustizia riparativa nel sistema penale ordinario

In Svizzera la giustizia penale conosce pochi strumenti riparativi.<sup>77</sup> L'art. 53 CP<sup>78</sup> potrebbe rappresentare un ancoraggio alla giustizia riparativa. Tuttavia, come verrà discusso in seguito, il campo di applicazione della riparazione ex art. 53 è assai ristretto. La giustizia riparativa richiede invece un campo di applicazione ampio e flessibile, capace di rispondere a diverse situazioni e con strumenti diversi.

Nel 2007, la proposta del Consiglio federale di introdurre la mediazione nel CPP<sup>79</sup>, è stata rifiutata dal parlamento. (vedi capitolo 4.1)

L'assenza di un riferimento esplicito a strumenti di giustizia riparativa nel Codice penale e nel Codice di procedura penale sembrerebbe rappresentare un freno al suo sviluppo. In vista della modifica del Codice di procedura penale (discussa al capitolo 4.4), l'introduzione di un tale riferimento potrebbe essere fondamentale per valorizzare le potenzialità dell'approccio riparativo.

### 4.1 Il fallimento dell'art. 317 P-CPP

Il 21 dicembre 2005, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale: un unico Codice di procedura penale avrebbe così sostituito i 26 codici cantonali.

Il professor Niklaus Schmid, in collaborazione con un gruppo d'accompagnamento del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ha elaborato l'avamprogetto del Codice di procedura penale svizzero, insieme ad un rapporto esplicativo. In questo avamprogetto era contenuto un articolo 346 AP-CPP relativo al "tentativo di conciliazione" e un articolo 347a AP-CPP concernente la "procedura in caso di riparazione". Quest'ultimo prevedeva che il Procuratore pubblico potesse delegare a una persona riconosciuta idonea la procedura per ottenere la riparazione.

Art. 347a Procedura in caso di riparazione

1. Se è presa in considerazione l'esenzione dalla pena a seguito della riparazione ai sensi del nuovo articolo 53 del Codice penale, il Procuratore pubblico invita le parti a un colloquio, in applicazione analogica dell'articolo 346, con l'obiettivo di ottenere la riparazione.
2. Il Procuratore pubblico può delegare tale compito, in applicazione analogica delle disposizioni sui periti, anche a una persona riconosciuta e idonea.
3. Il Procuratore pubblico può sospendere la procedura preliminare per la durata dei colloqui di conciliazione.
4. Se l'imputato ha operato la riparazione ai sensi del nuovo articolo 53 del Codice penale, il Procuratore pubblico abbandona il procedimento

<sup>76</sup> Bureau d'information et de communication - Canton Vaud, «Bilan très positif à l'issue d'un projet pilote de dialogues restauratifs en prison - Communiqué de presse», 9 settembre 2020.

<sup>77</sup> Annamaria Astrologo, «Un'introduzione alla giustizia riparativa», in *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)* (Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020), 343–52.

<sup>78</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0

<sup>79</sup> Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) del 5 ottobre 2007, RS

Nel Rapporto esplicativo<sup>80</sup> veniva precisato che il “tentativo di conciliazione tiene conto anche della tendenza riscontrata in molti ambiti giuridici, consistente nel risolvere i conflitti per il tramite di una mediazione e non più con l'intervento statale e procedimenti giudiziari”.

Considerate le reazioni favorevoli espresse durante la procedura di consultazione<sup>81</sup>, il Consiglio federale ha introdotto nel suo progetto un articolo dettagliato concernente la mediazione penale.

#### Art. 317 Mediazione

1. In qualsiasi momento, il pubblico ministero può far capo a un mediatore. A tal fine chiede l'assenso dell'imputato e del danneggiato, informandoli circa la portata della mediazione. Inoltra al mediatore una copia degli atti.
2. Il pubblico ministero permane responsabile dell'azione penale. In qualsiasi momento, può chiedere informazioni circa lo stato della mediazione.
3. Il mediatore cerca di favorire una soluzione che sia frutto di una libera negoziazione tra gli interessati. A tal fine, opera in piena indipendenza dal pubblico ministero, imparzialmente e senza esercitare pressioni sugli interessati.
4. Il mediatore convoca l'imputato e il danneggiato a un colloquio, avvertendoli che la partecipazione è facoltativa. Se ritiene di aver assolto il proprio compito, comunica al pubblico ministero l'esito della mediazione. La comunicazione consta di:
  - a) il testo dell'accordo raggiunto e la prova della sua esecuzione; o
  - b) la semplice constatazione che la mediazione ha avuto esito negativo.
5. Le autorità penali tengono debitamente conto dell'esito positivo della mediazione.
6. Poco importa l'esito della mediazione, gli interessati non possono valersi, nel prosieguo del procedimento, delle dichiarazioni rese dinanzi al mediatore.
7. Il mediatore è tenuto al segreto. Non può essere interrogato in merito ai fatti appresi nell'esercizio delle sue funzioni o agli atti che ha compiuto o a cui ha preso parte; il suo fascicolo non può inoltre essere sequestrato.
8. La Confederazione e i Cantoni determinano le modalità della mediazione nel procedimento penale. In particolare stabiliscono i requisiti tecnici e personali dell'attività di mediatore ed emanano disposizioni sulle norme deontologiche, l'iscrizione a registro e la vigilanza.

Pur non citando esplicitamente la giustizia riparativa, l'art. 317 P-CPP ne avrebbe introdotto nel Codice di procedura penale lo strumento cardine, ovvero la mediazione, assicurando: il libero consenso delle parti (cpv. 1); l'indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore (cpv. 3); la confidenzialità del procedimento (cpv. 7). La mediazione avrebbe potuto essere proposta sia nel caso di reati perseguiti su querela, sia nel caso di reati perseguiti d'ufficio.

Durante il dibattito parlamentare del 2006/2007<sup>82</sup> l'articolo è però stato stralciato. Le argomentazioni contrarie ad un'introduzione della mediazione, espresse dai parlamentari, sono state sostanzialmente due. Da un lato si è sostenuto, senza di fatto provarlo, che l'introduzione della mediazione avrebbe comportato costi eccessivi a carico dei cantoni. Dall'altro, numerosi interventi parlamentari, hanno espresso preoccupazione rispetto alla perdita del monopolio dello Stato sulla giustizia penale.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna, giugno 2001

<sup>81</sup> Catherine Faller, «Historique de la médiation pénale dans le Code de procédure pénale suisse: de son introduction à sa suppression», *Rivista Penale Svizzera* 1 (2009).

<sup>82</sup> Roy Garré, «Frammenti di giustizia riparativa», in *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)* (Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020), 343–52.

<sup>83</sup> Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse».

Va inoltre precisato che, nel corso dei dibattiti parlamentari, anche il Consiglio federale, guidato dal suo rappresentante Christoph Blocher, ha invertito la rotta suggerendo infine la soppressione dell'articolo 317 A-CPP.<sup>84</sup>

Alla sua entrata in vigore, nel 2011, la mediazione penale non viene quindi menzionata nel Codice di procedura penale.

Il fallimento del tentativo di introdurre uno strumento di giustizia riparativa all'interno del Codice di procedura penale dimostra la mancanza di interesse e di volontà da parte della politica di ampliare la prospettiva attraverso la quale guardare alla giustizia penale.

Gli argomenti avanzati contro la mediazione sono infatti facilmente confutabili. L'introduzione della mediazione non avrebbe comportato un costo particolarmente elevato, in quanto già istituzionalizzata nel diritto penale minorile. L'art. 317 P-CPP, infine, non avrebbe costretto le autorità penali a chiudere il procedimento in caso di riuscita della mediazione: non ci sarebbe stata dunque nessuna perdita di monopolio della giustizia da parte dello Stato.

## 4.2 Giustizia riparativa e conciliazione

La conciliazione penale può essere definita come un processo di confronto tra la parte lesa e l'imputato, condotto dal giudice o dal pubblico ministero.

Nel diritto penale svizzero è regolamentata dall'art. 316 CPP. Il pubblico ministero può tentare la conciliazione nel caso di reati perseguibili a querela di parte (cpv. 1) e deve tentare la conciliazione se entra in considerazione un'impunità a seguito di una riparazione ex art. 53 CP (art. 316 cpv. 2 CPP). In caso di avvenuta conciliazione, questa viene messa a verbale e il pubblico ministero abbandona il procedimento (art. 316 cpv. 3 CPP).

La conciliazione concerne quindi essenzialmente i reati perseguibili su querela di parte, che sono in generale reati che riguardano interessi privati e che, peraltro, possono essere qualificati come violazioni di gravità medio-bassa di tali interessi. I reati perseguibili d'ufficio possono essere oggetto di conciliazione solo nel caso in cui entra in considerazione l'impunità di cui l'art. 53, che presuppone tuttavia l'adempimento di specifiche condizioni e interviene primariamente nel caso di riparazione materiale (vedi capitolo 4.3).

La presenza, nel codice di procedura penale, di un articolo che disciplina la conciliazione non esclude quindi la necessità di inserire altre disposizioni concernenti la giustizia riparativa. Il suo campo di applicazione è infatti ristretto e - essendo condotta dal pubblico ministero o eventualmente da un suo collaboratore - non permette di uscire dal quadro giudiziario, come avviene in un processo di mediazione condotto da un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.<sup>85</sup>

Un processo di conciliazione non è quindi un incontro volontario, libero e confidenziale tra i protagonisti di una vicenda penalmente rilevante, come richiede un incontro di giustizia riparativa.

## 4.3 Art 53 CP: Giustizia riparativa e Riparazione

La riparazione è prevista dall'art. 53 CP, che è formulato in modo seguente:

### Art. 53 Riparazione

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

- a. come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa;

---

<sup>84</sup> Florence Pastore e Brigit Sambeth-Glanser, «La médiation en matière pénale pour les adultes à l'ère du code de procédure pénale unifié», *Aktuelle juristische Praxis - Pratique juridique Actuelle* 6 (2010): 747 ss.

<sup>85</sup> Il Consiglio Nazionale aveva espressamente previsto la delega della conciliazione ad un mediatore, aggiungendo un cpv. 5 all'art. 316 CPP. La proposta è stata rigettata dal Consiglio degli Stati, che ha ritenuto che questo capoverso sarebbe stato superfluo e avrebbe causato incertezza giuridica.

- b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza; e
- c. l'autore ammetta i fatti.

Questa formulazione dell'art. 53, attualmente in vigore, risulta da una revisione che ne ha limitato il campo di applicazione. Nel 2010, infatti, un'iniziativa parlamentare depositata da Joder Rudolf<sup>86</sup>, chiedeva l'abrogazione dell'art. 53 CP, sostenendo che la riparazione “può essere operata per tutti i reati di media gravità, il che tendenzialmente mina lo Stato di diritto” e “concorre a svilire i reati perseguibili d'ufficio, il che nuoce alla fiducia nell'ordinamento giuridico”. A seguito di questa iniziativa l'art. 53 è stato modificato. Dal 1° luglio 2019 la riparazione può essere applicata unicamente in caso di pena detentiva sino ad un anno con la condizionale, e non più sino a due anni con condizionale. Viene inoltre aggiunto il capoverso che introduce quale requisito alla riparazione che l'autore del reato ammetta i fatti.

L'art. 53 potrebbe legittimare l'introduzione di programmi di giustizia riparativa. Tuttavia, i concetti di giustizia riparativa e riparazione possono sovrapporsi, ma non necessariamente coincidono. La riparazione ex art. 53 CP interviene primariamente nel caso di riparazione materiale del reo nei confronti della vittima di reato.<sup>87</sup> La giustizia riparativa consiste invece in una riparazione delle conseguenze del reato risultante da un percorso che coinvolge le parti e che pone al centro i loro bisogni. L'esito riparativo deriva dall'incontro volontario e da una decisione condivisa. Nel caso dell'art. 53 spetta invece esclusivamente all'autorità penale decidere. Il danneggiato potrebbe quindi ritenere che il risarcimento sia sufficiente mentre l'autorità penale rifiuta l'applicazione dell'art. 53 CP. Viceversa, l'autorità potrebbe ritenere che manchi l'interesse della parte lesa all'azione penale, anche se quest'ultima desidera che l'autore venga punito.<sup>88</sup>

Nell'ambito delle più recenti discussioni in merito all'introduzione di strumenti riparativi nel Codice di procedura penale, il Consiglio federale ha riconosciuto come l'art. 53 possa costituire un'ancora legale a programmi di giustizia riparativa. Nel messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale si legge infatti: “Il concetto della *justice restaurative* non è affatto estraneo al diritto penale svizzero. L'articolo 53 del Codice penale persegue infatti la riconciliazione del reo con il danneggiato e permette, in caso di riconciliazione riuscita, di rinunciare a proseguire il procedimento penale o alla punizione.”<sup>89</sup> La decisione di modificare l'art. 53 è tuttavia stata interpretata come una tendenza che va in direzione opposta a quella di valorizzare le risoluzioni consensuali delle controversie. Nello stesso messaggio del Consiglio federale viene infatti sostenuto “L'introduzione di una *justice restaurative* per tutti i casi, come richiesto nella consultazione, sarebbe come minimo in contrasto con questo recente sviluppo.”

L'articolo 53 potrebbe quindi aprire le porte alla giustizia riparativa, ma il suo campo di applicazione è limitato ai reati minori. Inoltre, l'interpretazione che ne viene data (principalmente di riparazione patrimoniale<sup>90</sup>) si discosta da un'idea di giustizia che pone al centro gli interessi delle persone coinvolte dal reato e valorizza il dialogo e la ricostruzione delle relazioni sociali.

#### 4.4 Modifica del Codice di procedura penale del 2020

Anche i più recenti sviluppi nel dibattito politico sulla revisione del Codice di procedura penale dimostrano la grande difficoltà di uscire da una logica prettamente retributiva della pena per accogliere i principi della giustizia riparativa.

Il 28 settembre 2018 la consigliera nazionale Lisa Mazzone ha depositato un postulato dove invitava il Consiglio federale a “valutare come integrare strumenti di giustizia riparativa nel corpo legislativo, e in particolare nella legge concernente l'aiuto alle vittime di reati”<sup>91</sup>.

<sup>86</sup> Iniziativa parlamentare 10.522 del Consigliere nazionale Rudolf Joder del 15.12.2010.

<sup>87</sup> Astrologo, «Un'introduzione alla giustizia riparativa».

<sup>88</sup> Perrier Depeursinge, «Règlement consensuel des différends en droit pénal».

<sup>89</sup> Messaggio 19.048 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice di procedura penale, del 28 agosto 2019.

<sup>90</sup> Garré, «Frammenti di giustizia riparativa».

<sup>91</sup> Postulato 18.4063 Integrazione della giustizia riparativa nella nostra legislazione, un progresso necessario (N 21.6.2019 Mazzone).

Nella motivazione che accompagnava tale postulato venivano elencati numerosi vantaggi dell'approccio riparativo. Era riportato l'esempio del Codice di procedura penale francese, che sancisce la possibilità di "ricorrere alla giustizia riparativa in occasione di qualsiasi procedimento penale e a tutti gli stadi della procedura, anche durante l'esecuzione della pena, a condizione che i fatti siano stati riconosciuti". Veniva infine messo in luce come in Svizzera, a differenza di molti paesi dove l'esperienza maturata ha dimostrato l'efficacia degli strumenti riparativi, il sistema giudiziario dedichi poco spazio a questo approccio.

Il Consiglio federale, nel novembre 2018, ha proposto di accogliere tale postulato.

Il 28 agosto 2019, nel Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale, il Consiglio federale ha tuttavia proposto di togliere dal ruolo il postulato 18.4063 Mazzone, senza inserire nuove disposizioni di diritto federale in materia di giustizia riparativa. Le motivazioni a sostegno della proposta sono state diverse.

Innanzitutto, data l'esistenza dell'art. 53 del Codice penale (Riparazione), il Consiglio federale ha reputato che l'introduzione di una disposizione in materia di giustizia riparativa sarebbe stata superflua<sup>92</sup>. Come visto nel capitolo 4.3, anche la recente limitazione del campo di applicazione della riparazione ex art. 53 CP è stata citata per dimostrare come una nuova disposizione non fosse opportuna. Il fatto che solo due cantoni (Ginevra e Friburgo) prevedano regole per la mediazione nella procedura penale degli adulti è stato inoltre interpretato come segnale dell'inutilità di inserire una norma più mirata nel diritto federale. Infine, il Consiglio federale ha menzionato l'esistenza di progetti di conciliazione tra vittime e autori di reati durante l'esecuzione della pena, possibili senza nuove disposizioni di diritto federale.<sup>93</sup>

La proposta di modifica del Codice di procedura penale, ad oggi, non è ancora stata discussa dalle camere ma soltanto dalle commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Il tema della giustizia riparativa è stato affrontato dalla commissione del Consiglio nazionale. In particolare, il consigliere Nicolas Walder ha ribadito l'opportunità di integrare il concetto di giustizia riparativa nel Codice di procedura penale. Facendosi portavoce del gruppo dei Verdi, si è espresso favorevole all'introduzione di questa forma di giustizia, riconosciuta da diversi stati, così come dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, che permette una diminuzione dei costi della giustizia, offre alle vittime un contesto adeguato a elaborare la propria esperienza e riduce il tasso di recidiva.

Durante la deliberazione, la maggioranza dei membri della commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale si è espressa contraria alla proposta del Consiglio federale di togliere dal ruolo il postulato depositato da Mazzone e ha ribadito la necessità di sancire nel CPP il concetto di "justice restaurative".<sup>94</sup>

La discussione in merito alla modifica del Codice di procedura penale è rimandata al Parlamento, nella sessione primaverile del 2021. L'inserimento di una norma concernente gli strumenti della giustizia riparativa rappresenterebbe un tassello importante per la promozione di tale approccio.

## 5 La giustizia riparativa nel sistema penale minorile

Se la giustizia riparativa trova decisamente poco spazio nel sistema penale ordinario, incontra invece maggior riconoscimento nel diritto penale minorile. Questa tendenza è peraltro comune a molte legislazioni nazionali.

---

<sup>92</sup> Come visto nel capitolo 4.3 lo strumento della riparazione non è sufficiente per attuare i postulati della giustizia riparativa.

<sup>93</sup> Nel Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice di procedura penale si afferma: "Si osserva invece con soddisfazione che sta acquistando sempre più importanza la conciliazione tra vittime e autori di reati durante l'esecuzione della pena, quindi dopo la conclusione del procedimento. In questo contesto la «justice restaurative» è possibile senza nuove disposizioni di diritto federale".

<sup>94</sup> Segreteria delle commissioni degli affari giuridici CAG-N, Comunicato stampa di venerdì 6 novembre 2020 « Conclusa la deliberazione del codice di procedura penale »

## 5.1 Nascita e caratteristiche del diritto penale minorile

Fino alla fine del XIX secolo, il diritto penale in Svizzera era di competenza cantonale. Il Codice penale unificato è stato adottato il 21 dicembre 1937<sup>95</sup>. Questo codice conteneva una legislazione speciale per minori di età compresa tra i 7 e 18 anni (art. da 82-99). Con la creazione della Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin)<sup>96</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, il diritto penale dei minori è stato completamente rivisto e separato dal diritto degli adulti. L'età di applicazione è stata inoltre modificata: il DPMin si applica alle persone tra i 10 e i 18 anni compiuti.

In considerazione della complessità e del numero dei codici di procedura penale cantonali, la Confederazione ha deciso poi di elaborare, oltre ad un Codice di procedura penale unificato (CPP)<sup>97</sup> una Legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin)<sup>98</sup>. Il PPMin è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

Il CPMIn e il PPMin sanciscono di fatto un vero diritto alla giustizia specializzata per bambini e adolescenti. La filosofia che conforma la giustizia minorile è diversa da quella della giustizia ordinaria: mentre il diritto penale degli adulti focalizza l'attenzione sul reato commesso, il diritto penale minorile è imperniato sulla persona del reo. Il suo obiettivo è la tutela e l'educazione del minore e vengono quindi predilette misure di protezione piuttosto che punizioni. Le sanzioni non sono determinate tanto dalla gravità del reato e dalla colpevolezza ad esso legata, ma piuttosto dai bisogni personali del fanciullo o dell'adolescente.<sup>99</sup>

Proprio per queste caratteristiche è nel diritto penale minorile che attualmente la giustizia riparativa assume un ruolo significativo in Svizzera<sup>100</sup>, in particolare attraverso lo strumento della mediazione. La mediazione è infatti uno strumento che prepara il giovane autore di reato ad assumersi le proprie responsabilità da cittadino, lo aiuta a riflettere sulle conseguenze dei propri gesti, ad aprirsi al dialogo e al confronto.

## 5.2 La giustizia riparativa nel diritto federale

Il diritto penale minorile prevede diversi strumenti per attuare i postulati della giustizia riparativa.

Accanto all'istituto della *conciliazione* e *riparazione* (presenti, seppure in forma leggermente diversa, anche nel diritto penale degli adulti) esiste la possibilità di una *mediazione*. La mediazione, a differenza della conciliazione e della riparazione, è di natura extragiudiziale e mira, laddove possibile, alla ricostruzione del legame sociale lacerato dal reato.

La legislazione che concerne la mediazione nel diritto penale dei minori si trovava, all'origine, nella Legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn). Il regolamento relativo alla mediazione è stato in seguito tolto dal DPMIn per essere in parte ripreso nella Legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin).

### 5.2.1 La mediazione nel DPMIn

Le prime disposizioni federali in materia di mediazione penale erano gli art. 8 e 21 del DPMIn, entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

L'articolo 8 vDPMIn, che prevedeva la possibilità di avviare una mediazione nel corso dell'istruttoria, era così formulato:

Art. 8 Abbandono del procedimento ai fini della mediazione

1. L'autorità competente può abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare di avviare una procedura di mediazione un'organizzazione o persona riconosciuta e idonea se:

<sup>95</sup> Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0

<sup>96</sup> Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, RS 311.1

<sup>97</sup> Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale), RS 312.0

<sup>98</sup> Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (Procedura penale minorile), RS 312.1

<sup>99</sup> Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, 21 settembre 1998

<sup>100</sup> Garré, «Frammenti di giustizia riparativa».

- a) non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già ordinato provvedimenti adeguati;
  - b) non sono adempite le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 capoverso 1;
  - c) i fatti sono stati essenzialmente chiariti;
  - d) non si è in presenza di un crimine punibile prevedibilmente con una privazione della libertà senza condizionale conformemente all'articolo 25; e
  - e) tutte le parti e i loro rappresentanti legali sono d'accordo.
2. L'autorità competente abbandona definitivamente il procedimento se grazie alla mediazione si è giunti a un accordo tra il danneggiato e il minore.
  3. I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione necessarie per la procedura di mediazione.

L'art. 21 cpv 3 vDPMin, rinviando all'art. 8, prevedeva la possibilità di una mediazione in procedura di giudizio.

Fino al 2011 nel diritto federale svizzero veniva quindi permesso (e non imposto) all'autorità competente di abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare un'organizzazione o una persona riconosciuta idonea di avviare una mediazione, a condizione che ci fosse l'accordo tra le parti e i loro rappresentanti legali e che i fatti fossero essenzialmente chiariti. Non in tutte le situazioni era però possibile avviare una procedura di mediazione: la mediazione veniva infatti esclusa per i casi "bagatellari", in quanto suscettibili di un'esenzione della pena, e nei casi gravi, cioè quelli in cui era prevedibile una pena privativa della libertà.

Le autorità erano obbligate ad abbandonare il procedimento se, grazie alla mediazione, si fosse giunti ad un accordo. Questo automatismo tra accordo di mediazione e fine del procedimento, come si vedrà, è stata mantenuto nel PPMin ed è specifico del diritto svizzero.<sup>101</sup>

L'art. 8 cpv. 3 vDPMin costringeva infine i cantoni ad emanare disposizioni d'esecuzione necessarie per la procedura di mediazione. In realtà, pochi sono stati coloro che hanno sancito, sin dall'inizio, la mediazione in una legge cantonale di applicazione.<sup>102</sup>

### 5.2.2 La mediazione nel PPMin

Gli articoli concernenti la mediazione sono stati abrogati nella Legge federale sul diritto penale minorile (CPMin) e parzialmente rimpiazzati dall'art. 5 cpv. 1 let. b e dall'art. 17 della Legge federale di diritto processuale penale minorile (PPMin) entrata in vigore in 1° gennaio 2011.

Durante l'elaborazione del PPMin, la possibilità di rinviare il procedimento penale a una mediazione è stata rimessa in discussione.<sup>103</sup> Tuttavia, l'esito dei dibattiti parlamentari ha confermato questa possibilità. Un argomento a favore del mantenimento della mediazione nell'ordinamento giuridico è stato che questo strumento permette di tener in maggior considerazione gli interessi della vittima.

L'art. 5 PPMin riprende il vecchio art. 21 cpv. 3, prevedendo che l'autorità competente prescinda dal procedimento qualora si sia svolta con successo una conciliazione o una mediazione. L'art. 17 è invece così formulato:

#### Art. 17 Mediazione

1. L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni tempo il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea se:

<sup>101</sup> Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse».

<sup>102</sup> Gérard Demierre, «Médiation pénale avec les mineurs: bilan des bonnes pratiques en Suisse depuis 2007. Quels défis pour une introduction du processus dans la justice pénale des adultes?», in *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*, Schulthess éditions romandes (Ginevra, Zurigo, Basilea, 2018).

<sup>103</sup> Parlamento svizzero, «05.092 | Diritto processuale penale. Unificazione», *Bollettino Ufficiale*, 2007.

- a) non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;
  - b) non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMIn1.
2. Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato.

L'art. 17 PPMIn ricalca l'art. 8 vDPMIn ma con alcune eccezioni.

Innanzitutto, le condizioni non sono identiche: il legislatore ha rinunciato a fissare un limite massimo della gravità del reato, a trasmettere in mediazione solo i dossier i cui fatti sono stati essenzialmente chiariti e a esigere il consenso formale di tutte le parti e i loro rappresentanti legali. L'allentamento delle condizioni per l'invio alla mediazione non sembra nella pratica comportare grandi modifiche: il fatto che il giudice debba accettare di abbandonare la procedura se la mediazione ha successo impedisce di ricorrervi nei casi gravi e, sebbene l'accordo delle parti non sia più espressamente menzionato nella legge, la mediazione è un processo possibile solo a condizione che le parti vi acconsentano. La condizione ex art. 8 cpv. 1 let. c vDPMIn non risulta inoltre necessaria: i fatti possono chiarirsi nel corso della mediazione.

Il nuovo art. 17 prevede poi che l'autorità competente possa sospendere il procedimento in "qualsiasi momento": la mediazione viene quindi estesa alla fase di ricorso nonché durante l'esecuzione di una sentenza o di un provvedimento.<sup>104</sup>

Infine, il PPMIn non costringe più i cantoni ad emanare delle disposizioni d'esecuzione necessarie per la procedura di mediazione. Quest'assenza di imposizione ha portato alcuni cantoni, che disponevano di una regolamentazione (o almeno di un rinvio all'art. 8 vDPMIn), ad abbandonare nella loro legislazione qualsiasi menzione rispetto alla mediazione in materia penale.<sup>105</sup>

L'automatismo dell'abbandono del procedimento nel momento in cui viene raggiunto un accordo è stato mantenuto: se la mediazione ha successo, il procedimento viene archiviato. Questa disposizione porta purtroppo il magistrato a non proporre la mediazione nei casi in cui ritenga necessario sanzionare l'autore. Il fatto che il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione impedisca al magistrato dei minorenni di applicare una sanzione ostacola la convivenza tra giustizia riparativa e giustizia retributiva. In realtà, come visto in precedenza, questi due sistemi, seppur differenti, non sono in opposizione. Potrebbero infatti esserci delle situazioni in cui sia la mediazione che la sanzione rispondano a bisogni diversi e siano entrambe necessarie.

D'altronde, come ricorda l'avvocato e mediatore Gérard Demierre<sup>106</sup>, l'ordine di abbandono del procedimento in caso di accordo avvenuto in mediazione è in linea con la Raccomandazione R(99)19 del Consiglio d'Europa<sup>107</sup> e rispetta il principio *ne bis in idem*, secondo cui vige il divieto di giudicare la stessa persona nello stesso procedimento due o più volte per lo stesso fatto.

### 5.3 La mediazione nel diritto cantonale

L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni (art. 123 Cost). Sono quindi i legislatori cantonali e le autorità penali a decidere se e in che misura tradurre nella pratica il breve art. 17 PPMIn.

Pertanto, se in teoria nell'ambito minorile c'è un ampio spazio di applicazione della mediazione, nella realtà il suo utilizzo varia molto da cantone a cantone.<sup>108</sup>

Alcuni cantoni hanno adottato una legislazione molto dettagliata per quello che concerne la mediazione penale, mentre altri la menzionano solamente, senza precisarne il funzionamento e gli aspetti essenziali. Ci sono infine cantoni che non accennano nemmeno alla mediazione nella loro legislazione

<sup>104</sup> Gérard Demierre, «La médiation pénale des mineurs: objectifs et caractéristiques», in *Médiation et jeunesse mineurs et médiations familiales, scolaires et pénales en pays francophones*, a. c. di Jean Mirimanoff (Bruxelles: Larcier, 2013).

<sup>105</sup> Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse».

<sup>106</sup> Gérard Demierre, *La médiation pénale avec des mineurs dans le canton de Fribourg*, intervista di Irene Genni, colloquio telefonico, 15 gennaio 2021.

<sup>107</sup> Consiglio d'Europa, Raccomandazione No R(99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999

<sup>108</sup> Garré, «Frammenti di giustizia riparativa».

cantonale. Non essendo contenuto nel PPM in nessun obbligo di emanare le disposizioni d'esecuzione necessarie, è difficile stabilire una violazione da parte di quest'ultimi.<sup>109</sup>

I cantoni affrontano in modo diverso, più o meno dettagliato, oppure addirittura non affrontano, le questioni che riguardano la definizione di mediazione penale, la formazione e le qualità elementari (come indipendenza e neutralità) che devono possedere i mediatori, la confidenzialità del processo, l'eventuale presenza e il ruolo svolto dai rappresentanti legali.

Esistono delle differenze anche nel modo in cui vengono organizzati i mediatori ai quali possono ricorrere le autorità penali. In certi casi la mediazione viene svolta da mediatori indipendenti, presenti su una lista o che possiedono un'abilitazione d'esercizio, altri cantoni prevedono che l'autorità penale si rivolga a dei mediatori privati. Solo in due cantoni (Zurigo e Friburgo) esiste un sistema di mediatori "pubblico", integrato nel Dipartimento cantonale di giustizia.<sup>110</sup>

### 5.3.1 Legislazione del Canton Ticino

Nel novembre del 2006 è stato introdotto nella Legge sulla magistratura dei minorenni (vLMM-TI)<sup>111</sup> un articolo riguardante l'abbandono del procedimento ai fini della mediazione. Questo articolo rinviava ad una legislazione più specifica che ha poi trovato forma nel *Regolamento sulla mediazione penale minorile* (RMPM-TI) del 23 gennaio 2007.<sup>112</sup>

Lo stesso rinvio è stato ripreso dalla *Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili* (LOAPM-TI) del 24 giugno 2010<sup>113</sup>, che abroga la vLMM-TI. L'art. 11 LOAPM-TI è così formulato: "Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i requisiti per l'ammissione all'attività di mediatore".

L'art. 1 del *Regolamento sulla mediazione penale minorile* definisce la mediazione come:

...una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Tribunale dei minorenni<sup>114</sup> incarica un'organizzazione o una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più danneggiati e uno o più minorenni imputati per fatti suscettibili di costituire un'infrazione penale.

Il *Regolamento* è completo e riprende gli elementi fondamentali della mediazione: neutralità, imparzialità e indipendenza del mediatore, libero consenso e partecipazione attiva delle parti.

Sono elencati i requisiti personali che deve possedere il mediatore, in particolare: essere al beneficio di una licenza universitaria o di una formazione equivalente, avere delle conoscenze di diritto penale e di procedura penale e disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero. I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione.

Viene inoltre precisato che la mediazione è possibile a tutti gli stadi della procedura penale, compreso nel corso dell'esecuzione di pena.

Il capitolo IV del *Regolamento* si occupa di definire la procedura: la mediazione si svolge in un luogo indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile, è richiesta la partecipazione attiva delle parti e il loro libero consenso. Il mediatore deve rispettare la dignità delle parti, vigilare affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tener conto della loro vulnerabilità. Ticino e Canton Vaud sono gli unici a esplicitare delle regole sul modo in cui il mediatore deve condurre la mediazione.

<sup>109</sup> Perrier Depeursinge, «La médiation en droit pénal suisse».

<sup>110</sup> Demierre, «Mettre l'humain au centre du droit pénal».

<sup>111</sup> Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, vCAN 4.2.2.1

<sup>112</sup> Regolamento sulla mediazione penale minorile del 23 gennaio 2007, CAN 314.150

<sup>113</sup> Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010, CAN 314.100

<sup>114</sup> Nel 2013 è stata introdotta la possibilità di incaricare un'organizzazione qualificata ed autonoma. Nella versione precedente era contemplata solo una persona.

Se viene raggiunto un accordo, questo viene firmato dalle parti e, se caso, dai loro rappresentanti legali. Questo sarà poi trasmesso all'autorità penale dei minori. Le parti sono responsabili dell'esecuzione dell'accordo ma il Magistrato non abbandona il procedimento fino all'avvenuta esecuzione. Se nessun accordo viene raggiunto, il mediatore interrompe la mediazione e la procedura penale continua immediatamente il suo corso. La mediazione viene interrotta anche nel caso in cui il mediatore constati un eccessivo disequilibrio tra le parti.

È importante sottolineare che il Ticino è uno dei pochi cantoni (insieme a Zurigo, Ginevra e Friburgo) a garantire la gratuità della procedura di mediazione. La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato.

A livello di legislatura il Ticino è tra i cantoni che hanno regolamentato la mediazione in maniera più esaustiva e conforme ai suoi principi.

### 5.3.2 Legislazione del Canton Friburgo

Il Canton Friburgo è stato il primo cantone a legiferare in merito alla mediazione penale per minori e a mettere in opera delle mediazioni. Questo primato è dovuto al sostegno da parte del giudice minorile Michel Lachat, in carica dal 1984 al 2015, e all'interesse e l'accoglienza positiva da parte delle autorità politiche (in particolare del consigliere di Stato Claude Grandjean).<sup>115</sup>

Nel 2002, è stato introdotto l'articolo 39a nella vecchia *Legge sulla giurisdizione penale dei minori* (vLJPM-FR)<sup>116</sup>, che permetteva al giudice dei minorenni di ricorrere ad un mediatore in qualsiasi fase della procedura. Nel 2003, in applicazione di questo articolo di legge, il Canton Friburgo ha adottato un'*Ordinanza sulla mediazione nella giurisdizione penale dei minori* (vOMJPM-FR)<sup>117</sup>. Dieci mesi dopo l'entrata in vigore della vOMJPM-FR è stato aperto un Ufficio di mediazione penale per i minori (BMPM)<sup>118</sup>, che è un ente pubblico amministrativamente annesso al Dipartimento di Giustizia in cui lavorano oggi tre mediatori.

Nel 2010, con l'entrata in vigore della nuova *Legge sulla giustizia* (LJ)<sup>119</sup>, il Canton Friburgo ha abrogato le due leggi citate ed ha adottato un'*Ordinanza sulla mediazione in materia civile, penale e penale minorile* (OM-FR)<sup>120</sup>. Il quinto capitolo dell'ordinanza è dedicato alla mediazione in procedura penale minorile ed è ripreso dalla vecchia OMPJM-FR.

L'OM-FR è molto completa: definisce la mediazione, stabilisce i requisiti personali e di formazione dei mediatori nonché i loro diritti e i loro doveri, descrive lo svolgimento del processo e ne garantisce la riservatezza, ordina l'abbandono del procedimento penale in caso di successo della mediazione. Secondo l'art. 16, infatti "se la mediazione ha successo, l'autorità penale abbandona la procedura in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 della *Legge federale di diritto processuale penale minorile*" (tdr). Nella prassi l'accordo di mediazione non viene però trasmesso al giudice fino al momento della sua esecuzione: viene quindi evitato il rischio che le parti non mantengano gli impegni presi.<sup>121</sup>

Oltre a quelle imposte dall'art. 17 PPMIn, vengono aggiunte due condizioni per l'invio in mediazione. La prima richiede che i fatti siano essenzialmente accertati e riconosciuti da parte dell'autore. La seconda condizione riguarda la gravità del reato commesso: se per il reato commesso è prevedibile una pena privativa della libertà di almeno un anno è necessario il consenso del pubblico ministero.

L'OM-FR stabilisce inoltre che in alcuni casi il giudice può chiedere un parere al mediatore prima di ricorrere alla mediazione: questa possibilità, ampiamente utilizzata dai giudici<sup>122</sup>, favorisce la comunicazione e la fiducia tra Tribunale minorile e mediatori.

---

<sup>115</sup> Gérard Demierre, «Pratiques et fonctionnement en Suisse romande», in *Médiation et jeunesse: Mineurs et médiations familiales, scolaires et pénales en pays francophones*, a c. di Jean Mirimanoff (Bruxelles: Larcier, 2013).

<sup>116</sup> Loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs (RSF 132.6), abrogata il 31 dicembre 2010.

<sup>117</sup> Ordonnance sur la médiation dans la juridiction pénale des mineurs del 16 dicembre 2003, abrogata il 1 dicembre 2011 (OMJPM)

<sup>118</sup> Bureau de la médiation pénale pour mineurs

<sup>119</sup> Loi sur la justice del 31.05.2010 (RSF 130.1)

<sup>120</sup> Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs del 6 dicembre 2010 (RSF 134.11)

<sup>121</sup> Letizia Vezzoni, «La médiation en droit pénal des mineurs: de la théorie législative à la pratique», *Jusletter*, n. 535 (2009).

<sup>122</sup> Demierre, «Pratiques et fonctionnement en Suisse romande».

L'OM-FR prevede che, qualora il giudice ritenga che la mediazione sia possibile, informi le parti per iscritto. Spetta poi al mediatore informarle dei loro diritti, del carattere volontario del processo e delle possibili conseguenze. La mediazione è in linea di principio condotta in presenza dei rappresentanti delle parti e ciascuna parte può essere assistita da un difensore, da un rappresentante del Servizio per l'infanzia e l'adolescenza e da una persona di fiducia.

Il modello di servizio pubblico di mediazione (consacrato dall'art. 30 OM-FR) è singolare in Svizzera.<sup>123</sup> L'istituzione nel 2004 dell'Ufficio di mediazione penale per i minori (BMPM) ha consacrato un partenariato privilegiato tra il giudice e i mediatori, offrendo visibilità e credibilità alla mediazione. Rispetto al sistema di mediatori indipendenti, questa forma istituzionalizzata migliora notevolmente la qualità della mediazione: i mediatori, dedicandosi esclusivamente a mediazioni penali con minori, si specializzano e acquisiscono esperienza.

Il BMPM è indipendente dall'apparato giudiziario, sia per quanto riguarda gli spazi (separati dalla sede del Tribunale) sia sul piano amministrativo. L'indipendenza del BMPM non esclude però una comunicazione aperta e diretta tra l'autorità delegante e il servizio di mediazione: un mediatore si presenta infatti sempre al Tribunale nel momento in cui gli viene delegato un caso.

Esiste inoltre una Commissione della mediazione<sup>124</sup>, attualmente presieduta dal consigliere di Stato Maurice Ropraz, che ha il compito di vigilare sull'operato dei mediatori che esercitano nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

L'organizzazione messa in atto dal Canton Friburgo risulta particolarmente efficiente e potrebbe quindi fungere da esempio per altri cantoni.

## **5.4 Impiego della mediazione a livello cantonale**

In Svizzera, non solo la regolamentazione sulla mediazione penale minorile, ma anche la sua attuazione si presenta in modo diversificato da cantone a cantone.

A titolo di esempio vengono illustrati i casi del Canton Ticino e del Canton Friburgo: due realtà che, sebbene caratterizzate entrambe dalla presenza di un regolamento molto preciso, si differenziano notevolmente per quello che concerne l'utilizzo pratico.

### **5.4.1 Utilizzo della mediazione nel Canton Ticino**

Nonostante sia stata messa a punto una regolamentazione molto dettagliata, in Ticino le procedure di mediazione sono molto rare. Su una media totale di 1000 casi all'anno che giungono alla Magistratura dei minorenni, quelli che vengono demandati a un mediatore sono soltanto 2 o 3. I tentativi di mediazione vengono delegati a persone con una formazione riconosciuta, anche se non specificatamente in mediazione penale. In passato si è tenuto un corso di mediazione penale organizzato dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), che tuttavia non è mai stato riproposto.

Molto più praticata è la procedura di conciliazione (ex art. 16 PPMin), che coinvolge circa il 10-15% dei casi trattati dalla Magistratura dei minorenni e che può essere svolta dalla polizia o dal magistrato.

Secondo Reto Medici<sup>125</sup>, magistrato dei minorenni del Canton Ticino, i motivi alla base dell'insuccesso della mediazione sono diversi. Innanzitutto, questo strumento è poco conosciuto nel Canton Ticino e, in un'epoca in cui si assiste ad una crescente richiesta di severità da parte del diritto penale, la mediazione viene considerata una risposta al crimine troppo clemente. Un aspetto ulteriore che rende problematica la sua applicazione risiede nella forma in cui viene proposta alla parte lesa. Quest'ultima riceve infatti una lettera dove le viene chiesta la disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione, incontrando l'autore del reato. Questa forma di comunicazione formale e impersonale, non accompagnata da una spiegazione adeguata da parte di una figura capace di dimostrare empatia,

<sup>123</sup> Solo il Canton Zurigo ha un sistema di questo tipo: la « Stelle für Mediation im jugendstrafverfahren » è integrata nel « Oberjugendanwaltschaft » (ufficio della procura dei minorenni)

<sup>124</sup> Commission de la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs

<sup>125</sup> Reto Medici, La mediazione penale minorile nel Canton Ticino, intervista di Irene Genni, incontro presso Magistratura dei Minorenni di Lugano, 11 gennaio 2021.

rende molto alta la probabilità di rifiuto da parte della vittima. A questi elementi si aggiunge l'assenza di figure all'interno delle istituzioni penali, particolarmente convinte dei benefici degli strumenti della giustizia riparativa e impegnate a promuoverli.<sup>126</sup>

Reto Medici considera tuttavia la mediazione un metodo di risoluzione delle controversie che, se guidato da persone competenti, migliora notevolmente la qualità della giustizia. In particolare, ritiene che sia molto benefica per la vittima, la quale ha la possibilità di percepire un senso di giustizia e riprendere in mano la propria vita, senza timore di nuove offese. Meno convinto sembra nel ritenere che possa costituire anche uno strumento utile per prevenire reati ed eventuali recidive.

#### 5.4.2 Utilizzo della mediazione nel Canton Friburgo

Lo strumento della mediazione è ampiamente utilizzato nel diritto penale minorile friburghese. Dalla sua apertura nel 2004, l'Ufficio di mediazione penale per minori (BPMP) ha accolto circa millequattrocento casi, con una media che supera le settanta mediazioni annue.<sup>127</sup> Quasi l'80% dei processi di mediazione si è concluso con un accordo o con il ritiro della querela.<sup>128</sup>

Secondo l'avvocato Gérard Demierre, ex cancelliere del Tribunale dei minori di Friburgo ed attuale mediatore presso l'Ufficio della mediazione penale per minori (BMPM), tale successo è dovuto innanzitutto all'istituzionalizzazione della mediazione: il Consiglio di Stato ha creduto in questo strumento ed ha investito nella creazione di una struttura pubblica dedicata alla mediazione penale con i minori. L'esistenza di un ufficio statale di mediazione permette ai giovani che vi vengono indirizzati e ai loro rappresentanti legali di avere fiducia nella serietà e professionalità delle persone che conducono gli incontri. Il sistema di controllo, rappresentato da una Commissione della mediazione (vedi 5.3.2), contribuisce inoltre a dare credibilità all'Ufficio.

Un altro aspetto essenziale per l'affermazione della mediazione penale minorile nel Canton Friburgo è la fiducia reciproca che si è istaurata tra magistrato dei minorenni e mediatori. Gérard Demierre parla di partenariato: magistratura e Ufficio della mediazione sono costantemente in contatto e si adoperano per lavorare insieme, senza tuttavia negare l'indipendenza l'uno dell'altro. Il magistrato Michel Lachat, ha costruito questo rapporto delegando dapprima affari "bagatellari", per poi decidere di inviare in mediazione anche casi difficili, come aggressioni sessuali e atti di violenza. La fiducia nella capacità dei giovani di prendere in mano la loro situazione e giungere ad un accordo ha spesso portato a risultati molto positivi.

È importante, secondo Gérard Demierre, mantenere questa fiducia durante il percorso di mediazione e non arrendersi alla prima richiesta di rinuncia. La mediazione e più in generale la giustizia riparativa, essendo una forma di giustizia orizzontale, basata sul dialogo e la ricostruzione di un legame, esige costanza e perseveranza e può richiedere tempi lunghi. Ci sono delle situazioni in cui il mediatore, per evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria, deve constatare il fallimento del processo e rinviare il caso al magistrato. Tuttavia, il tentativo di mediazione, anche nel caso in cui non si concluda con un accordo, può risultare comunque estremamente utile per la vittima. Infatti, a differenza di quanto avviene nella procedura penale ordinaria, che per la parte lesa si conclude dopo la deposizione, la vittima ha la possibilità di esprimere i propri sentimenti in uno spazio di ascolto e d'accoglienza.

Il problema dell'iniziale rifiuto da parte della vittima è, secondo Demierre, facilmente superabile attraverso l'adozione di una giusta modalità per delegare in mediazione. Nel Canton Friburgo, qualora il magistrato dei minorenni ritenga che un processo di mediazione sia possibile, invia alle parti una lettera in cui viene comunicata la decisione di invio. Spetta poi al mediatore, dopo aver spiegato la portata del percorso ed aver creato uno spazio di ascolto e comunicazione, verificare se le parti sono d'accordo. Dal

---

<sup>126</sup>Si vedrà nel capitolo successivo come l'impegno del giudice Michel Lachat e dell'avvocato Gérard Demierre abbiano largamente contribuito al successo della mediazione penale minorile nel Canton Friburgo,

<sup>127</sup> Gérard Demierre, *La médiation pénale avec des mineurs dans le canton de Fribourg*, intervista di Irene Genni, colloquio telefonico, 15 gennaio 2021

<sup>128</sup> Etat de Fribourg, Direction de la sécurité et de la justice, «En dix ans, le Bureau de médiation pénale pour mineurs a vu défilé plus de 1400 jeunes auteurs de délits pénaux et plus de 1000 victimes», 13 marzo 2015, <https://www.fr.ch/dsj/actualites/en-dix-ans-le-bureau-de-mediation-penale-pour-mineurs-a-vu-defiler-plus-de-1400-jeunes-auteurs-de-delits-penaux-et-plus-de-1000-victimes>.

2004, attraverso questa coordinazione tra magistrato (che delega) e mediatore (che si prende a carico le parti) solo il 10% dei minori ha risposto alla lettera comunicando un netto rifiuto di presentarsi all'Ufficio di mediazione.

Gérard Demierre intravede un potenziale di sviluppo per la mediazione in Svizzera. Ritiene che spetti ai mediatori promuoverla presentandone i vantaggi, anche per permettere al mondo giuridico di considerarla come uno strumento a sua disposizione, e non in concorrenza con il suo operato.

## Conclusioni

Il paradigma riparativo, che trae origine da pratiche antiche, si sta riaffermando anche nell'epoca contemporanea. Numerosi studi e ricerche, svolte nell'ambito del diritto penale, della sociologia della devianza e della criminologia, dimostrano l'efficacia degli strumenti riparativi nel risolvere i conflitti prestando particolare attenzione ai bisogni delle vittime, del reo e della società che, direttamente o indirettamente, si trova coinvolta negli episodi di devianza e ne subisce le conseguenze. In tutta Europa, come anche in Svizzera, si sono concretizzati processi di giustizia riparativa, in contesti anche molto diversi tra loro, con esiti molto soddisfacenti. Le testimonianze di chi ha svolto o ha partecipato a tali processi confermano come il paradigma riparativo sia spesso in grado di soddisfare bisogni di ascolto, riconoscenza e pacificazione, che non trovano risposta da parte del sistema penale tradizionale.

L'accresciuto consenso sull'importanza della *restorative justice* in molti paesi europei si riflette nell'introduzione di norme legislative che ne contemplano l'applicazione.

In Europa la giustizia penale rimane però principalmente imperniata sul modello retributivo e gli strumenti di giustizia riparativa sono accessibili solo in alcune aree del continente e per un numero limitato di reati.

La legislazione Svizzera, rispetto a quella di altri paesi, è piuttosto in ritardo per quanto concerne lo spazio riservato alla giustizia riparativa. Nel diritto penale svizzero, autori e vittime di reato trovano poche opportunità per intraprendere percorsi di ricostruzione identitaria e relazionale basati sul paradigma riparativo. Nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, infatti, non esistono riferimenti alla giustizia riparativa.

Lo strumento della mediazione è presente nella legislazione che riguarda la giustizia penale minorile. Purtroppo, malgrado i risultati positivi ottenuti, il suo utilizzo pratico varia molto da cantone a cantone ed è complessivamente ancora molto limitato.

L'esempio del Canton Friburgo dimostra come un'accurata organizzazione della mediazione possa conferirle riconoscenza e credibilità, oltre che favorire la creazione di un rapporto di fiducia e cooperazione tra magistrati e mediatori. Dall'implementazione di questo sistema hanno tratto e traggono beneficio numerosi giovani autori di reato e le loro vittime.

In Svizzera come altrove, le lacune del sistema retributivo e rieducativo e l'inadeguatezza del carcere nel favorire un recupero della persona che ha deviato, sono comprovati dagli elevati tassi di recidiva. Nonostante ciò, l'opinione pubblica sembra orientata verso la richiesta di pene sempre più severe nei confronti di chi infrange la legge; richiesta alla quale il mondo politico risponde attraverso proposte di nuove politiche securitarie. Le modalità e le istituzioni volte a rispondere alla devianza, consolidate in epoca moderna, vengono raramente messe in discussione. È necessario tuttavia riconoscere che la devianza e la criminalità sono spesso il prodotto di tensioni e squilibri nei rapporti sociali. La giustizia riparativa, impegnata nella costruzione e la ricostruzione delle relazioni sociali, potrebbe rispondere in maniera efficiente a queste tensioni e, integrata al sistema penale ordinario, aiutare a superarne i limiti.

Indiscutibilmente, le iniziative sviluppatesi negli ultimi anni, promosse essenzialmente da AJURES e Swiss RJ Forum, hanno contribuito a promuovere la conoscenza dell'approccio riparativo e a metterne in luce i numerosi aspetti positivi. Affinché la giustizia riparativa possa entrare a far parte della cultura del nostro paese, è però necessario un maggior riconoscimento e sostegno da parte del mondo politico e giudiziario, oltre che l'impiego di risorse economiche volte a favorirne lo sviluppo.

## Bibliografia

Aertsens, Ivo. «Implementing restorative justice in Europe: Achievements and challenges». In *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*, Schulthess éditions romandes. Ginevra, Zurigo, Basilea, 2018.

Albano, Filomena. «Presentazione del documento di studio e di proposta dell'Agia - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza -: La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile», 2019. <https://webtv.camera.it/evento/14044>.

Astrologo, Annamaria. «Un'introduzione alla giustizia riparativa». In *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)*, 343–52. Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020.

Beccaria, Cesare. *Dei delitti e delle pene*, 1764.

Bertagna, Guido, Adolfo Ceretti, e Claudia Mazzucato, a c. di. *Il libro dell'incontro: vittime e responsabili della lotta armata a confronto*. Milano: Il saggiatore, 2015.

Borghesi, Marco, e Andrea Pedrolini, a c. di. *Rivista Ticinese di Diritto*. II-2020. Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020.

Brand, Christine. «Wenn Täter auf ihre Opfer treffen». *NZZamSonntag*. 9 dicembre 2017.

Christie, Nils. «Conflicts as property». *The British Journal of Criminology* 17, n. 1 (1977).

Demierre, Gérard. «La médiation pénale des mineurs: objectifs et caractéristiques». In *Médiation et jeunesse mineurs et médiations familiales, scolaires et pénales en pays francophones*, a cura di Jean Mirimanoff. Bruxelles: Larcier, 2013.

Demierre, Gérard. «Médiation pénale avec les mineurs: bilan des bonnes pratiques en Suisse depuis 2007. Quels défis pour une introduction du processus dans la justice pénale des adultes?» In *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*, Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018.

Demierre, Gérard. «Pratiques et fonctionnement en Suisse romande». In *Médiation et jeunesse: Mineurs et médiations familiales, scolaires et pénales en pays francophones*, a cura di Jean Mirimanoff. Bruxelles: Larcier, 2013.

Dünkel, Frieder. «Restorative justice in juvenile and adult criminal law: European comparative aspects». In *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, a cura di Gabriele Fornasari e Elena Mattevi, Università degli studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza., 49–142. Quaderni della facoltà di giurisprudenza 40. Trento, 2019.

Dünkel, Friedrich, Joanna Grzywa-Holten, e Philip Horsfield, a c. di. *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A Stocktaking of Legal Issues, Implementation Strategies and Outcomes in 36 European Countries*. Schriften Zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht Und Zur Kriminologie, 50/1-2. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015.

Durkheim, Émile. *La divisione del lavoro sociale*. Milano: Il saggiatore, 2016.

Faller, Catherine. «Historique de la médiation pénale dans le Code de procédure pénale suisse: de son introduction à sa suppression». *Rivista Penale Svizzera* 1 (2009).

Galli, Folco. «Des rencontres entre victimes et auteurs d'infractions à Lenzbourg». *Prison-info. La revue de l'exécution des peines et mesures*, 2019. Office fédéral de justice OFJ.

Garré, Roy. «Frammenti di giustizia riparativa». In *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)*, 343–52. Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing &

Lichtenhahn, 2020.

Jaccottet Tissot, Catherine. «En droit suisse, quelle place pour la justice restaurative?» In *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*. Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018.

Kuhn, Thomas Samuel. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*. Torino: Einaudi, 2017.

Latimer, Jeff, Craig Dowden, e Danielle Muise. «The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis»: *The Prison Journal*, 19 agosto 2016  
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0032885505276969>.

Lodigiani, Giovanni Angelo. «Giustizia riparativa: l'archetipo e la modernità. Concetti eloquenti per comprenderne lo spirito». In *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno: Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)*, 343–52. Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020.

Mannozi, Grazia, Giovanni Angelo Lodigiani, e Francesco Carlo Palazzo. *La giustizia riparativa: formanti, parole e metodi*. Torino: G. Giappichelli Editore, 2017.

Marti, Véronique. «Justice restaurative, quelle place pour les victimes?» *Vacarme*. RTS-Radio Télévision Suisse, 12 ottobre 2020.

Pali, Brunilda. «Panoramica sull'evoluzione della giustizia riparativa in Europa». In *Rivista ticinese di diritto. Atti del Convegno Giustizia riparativa realtà e prospettive per la Svizzera (Lugano, 5 novembre 2028) e Giustizia riparativa esperienze in Europa e Svizzera (7 maggio 2019)*, 343–52. Bellinzona Basel: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Helbing & Lichtenhahn, 2020.

Pastore, Florence, e Brigit Sambeth-Glanser. «La médiation en matière pénale pour les adultes à l'ère du code de procédure pénale unifié». *Aktuelle juristische Praxis - Pratique juridique Actuelle* 6 (2010): 747 ss.

Perrier Depeursinge, Camille. «La médiation en droit pénal suisse : étude de la législation suisse relative à la médiation pénale à la lumière des droits français, allemand et belge». Université de Lausanne, Faculté de droit et des sciences criminelles, 2011.

Perrier Depeursinge, Camille. «Règlement consensuel des différends en droit pénal». *Revue de droit suisse (RDS) Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR)* 2020b, n. II (1 settembre 2020): 97–152.

Prina, Franco. *Devianza e criminalità: concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*. Roma: Carocci, 2019.

Queloz, Nicolas. «Introduction: une première journée de réflexion pour promouvoir la justice restaurative». In *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*. Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018.

RTS Info. «Le canton de Vaud lance un projet pilote de justice restaurative». [rts.ch](https://www.rts.ch/info/regions/val-de-romandie/10721391-le-canton-de-vaud-lance-un-projet-pilote-de-justice-restaurative.html), 19 settembre 2019.  
<https://www.rts.ch/info/regions/val-de-romandie/10721391-le-canton-de-vaud-lance-un-projet-pilote-de-justice-restaurative.html>.

Studer, Florence. «La médiation comme soutien au lien social». In *Mettre l'humain au centre du droit pénal: les apports de la justice restaurative*. Ginevra, Zurigo, Basilea: Schulthess éditions romandes, 2018.

Swiss RJ Forum. Swiss Forum RJ...another form of justice. Consultato 21 novembre 2020.  
<https://www.swissrjforum.ch/ital/umsetz.html>.

Tognocchi, Dario. *Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*. Centro Studi sulla Giustizia riparativa e la mediazione (CeSGReM) dell'Università degli Studi dell'Insubria, 2014.

Vezzadini, Susanna. *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*. Heuresis. Criminologia. Bologna: Clueb, 2007.

Vezzoni, Letizia. «La médiation en droit pénal des mineurs: de la théorie législative à la pratique». *Jusletter*,

n. 535 (2009).

Vianello, Francesca. *Sociologia del carcere: un'introduzione*. Roma: Carocci, 2019.

Whali Di Matteo, Flavienne. «Nous donnons de l'humanité à l'inhumain. Peu pratiquée en Suisse, la rencontre entre un détenu et sa victime intéresse dans le canton. Deux médiateurs racontent.» *24heures Vaud & Région*, 26 marzo 2019.

Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press, 1990.

## **Interviste**

Medici, Reto. La mediazione penale minorile nel canton Ticino. Intervista di Irene Genni. Incontro presso Magistratura dei Minorenni di Lugano, 11 gennaio 2021.

Demierre, Gérard. La médiation pénale avec des mineurs dans le canton de Fribourg. Intervista di Irene Genni. Colloquio telefonico, 15 gennaio 2021.

## **Testi giuridici e documenti ufficiali**

### **Diritto internazionale**

Consiglio d'Europa, Raccomandazione No R(99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la mediazione in materia penale, adottata il 15 settembre 1999

Decisione quadro del consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)

Risoluzione ECOSOC 2002/12 sui Principi base sull'uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale, adottata il 24 luglio 2002

United Nations, Manuel sur les programmes de justice réparatrice, Série de manuels sur la réforme de la justice pénale (New York: United Nations Publication, 2008)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

European Parliament (2017). The Victim's Rights Directive 2012/29/EU. European Implementation Assessment. Study of the European Parliamentary Research service.

Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente la giustizia riparativa in ambito penale, adottata il 3 ottobre 2018

## **Svizzera**

### **Confederazione**

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0

Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, 21 settembre 1998

Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna, giugno 2001

Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile, RS 311.1

Parlamento svizzero. «05.092 | Diritto processuale penale. Unificazione». *Bollettino Ufficiale*, 2007

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale), RS 312.0

Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (Procedura penale minorile), RS 312.1

Iniziativa parlamentare 10.522 del Consigliere nazionale Rudolf Joder del 15.12.2010

Postulato 18.4063 Integrazione della giustizia riparativa nella nostra legislazione, un progresso necessario (N 21.6.2019 Mazzone)

Messaggio 19.048 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice di procedura penale, del 28 agosto 2019

Segreteria delle commissioni degli affari giuridici CAG-N, Comunicato stampa di venerdì 6 novembre 2020 «Conclusa la deliberazione del codice di procedura penale »

## **Cantoni**

Loi du 27 novembre 1973 sur la juridiction pénale des mineurs RSF 132.6

Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, vCAN 4.2.2.1

Ordonnance sur la médiation en la juridiction pénale des mineurs du 16 décembre 2003, aRSF 132.62

Regolamento sulla mediazione penale minorile del 23 gennaio 2007, CAN 314.150

Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour les mineurs du 16 décembre 2010, RSF 134.11

Loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1

Etat de Fribourg, Direction de la sécurité et de la justice, «En dix ans, le Bureau de médiation pénale pour mineurs a vu défiler plus de 1400 jeunes auteurs de délits pénaux et plus de 1000 victimes», 13 marzo 2015,

Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010, CAN 314.100

Conseil d'Etat Canton Vaud, «Reponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean Tschopp et consorts – Développer la médiation carcérale», 18 settembre 2019.

Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud, «Justice restaurative: projet pilote vaudois - Communiqué de presse», 19 settembre 2019.

Bureau d'information e et de communication - Canton Vaud, «Bilan très positif à l'issue d'un projet pilote de dialogues restauratifs en prison - Communiqué de presse», 9 settembre 2020.

Departement Volkswirtschaft und Inneres Amt für Justizvollzug, Kanton Aargau, «Justizvollzugsanstalt Lenzburg Jahrbuch 2018/2019» Justizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA), 2020.